Conto Corrente con la Posta

Supplemento ordinario alla " Gazzetta Ufficiale ", n. 179 del 1° agosto 1934 (XII)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorsi a cattedre nelle Regie scuole e nei Regi istituti d'istruzione media tecnica e relativi esami di abilitazione.

CONCORSI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorsi a cattedre nelle Regie scuole e nei Regi istituti d'istruzione media tecnica e relativi esami di abilitazione.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Vista la legge 15 giugno 1931-IX, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, sugli esami di Stato per l'esercizio delle professioni;

Visto il R. decreto 18 luglio 1932, n. 1045;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933-XI, n. 227;

Visto il decreto del Capo del Governo, del 12 dicembre 1933-XII;

Visto il R. decreto 5 luglio 1934-XII, n. 1185, che approva il regolamento riguardante i concorsi-esami di Stato nelle Regie scuole e nei Regi istituti d'istruzione media tecnica;

Visto il R. decreto 20 luglio 1934-XII, n. 1186, che approva i programmi stabiliti per i concorsi-esami di Stato nelle Regie scuole e nei Regi istituti d'istruzione media tecnica;

Decreta:

§ 1. — Sono indetti i seguenti concorsi-esami di Stato nelle Regie scuole e nei Regi istituti d'istruzione media tecnica:

Tabella	Classi di Concorsi — ** Concorsi ed esami di abilitazione · * Esami di abilitazione	Istituti e cattedre cui i concorsi danno accesso	Prove richieste	N. cattedre
A	** I. - Italiano, storia, geografia e cultura fascista.	*Scuola tecnica agraria*		4
		Scuola tecnica commerciale		4
		Cultura generale (italiano, storia, geografia, cultura fascista).	scritta, orale	
A	** II. - Lettere italiane e storia.	*Istituto tecnico agrario*		3
		Istituto tecnico industriale		2
		Istituto tecnico commerciale		15
		Lettere italiane e storia	scritta, orale	
A	** III. - Lingua e letteratura straniera, per cattedre di ruolo *B*.	*Scuola tecnica commerciale*:		
		Lingua inglese	due prove scritte, prova orale	3
		Istituto tecnico inferiore:		
		Lingua francese	id.	6
		Lingua inglese	id.	5
		Lingua tedesca	id.	3
A	** IV. - Lingua e letteratura straniera, per cattedre di ruolo *A*.	*Istituto tecnico commerciale* (corso superiore):		
		Lingua inglese	id.	5
		Lingua tedesca	id.	6
A	** V. - Matematica.	*Istituto tecnico nautico*		
		Matematica e disegno geometrico . .	scritta, orale	1
		Istituto tecnico industriale: Matematica.		
A	** VI. - Matematica e fisica.	*Istituto tecnico industriale* (corso superiore).		1
		Istituto tecnico commerciale e per geometri (corso superiore).		5
		Matematica e fisica	scritta, pratica orale	
A	* VII. - Chimica e merceologia.	*Istituto tecnico industriale e per geometri* (corso superiore).		—
		Chimica	scritta, pratica orale	
		Istituto tecnico commerciale		—
		Chimica e merceologia	scritta, pratica orale	

Tabella	Classi di Concorsi — ** Concorsi ed esami di abilitazione * Esami di abilitazione	ISTITUTI E CATTEDRE cui i concorsi danno accesso	Prove richieste	N. cattedre
A	** VIII. - Scienze e merceologia.	*Scuola tecnica commerciale*		3
		Scienze naturali e fisica, merceologia.	pratica, orale	
A	** IX. - Disegno.	*Istituto tecnico inferiore*		5
		Disegno	grafica, orale	
A	** X. - Costruzioni e disegno di costruzioni.	*Istituto tecnico per geometri*		8
		Costruzioni e disegno di costruzioni .	scritta, grafica, orale	
		Istituto tecnico industriale.		
		Costruzioni edili, stradali e idrauliche, disegno di costruzioni.		
B	** I. - Italiano, latino, storia, geografia e cultura fascista.	*Istituto tecnico inferiore*		106
		Lingua italiana e latina, storia, geografia e cultura fascista.	scritta, orale	
B	** II. - Matematica.	*Istituto tecnico inferiore*		12
		Matematica	scritta, orale	
C	** I. - Scienze fisiche e naturali e industrie agrarie.	*Scuola tecnica agraria*		2
		Elementi di fisica, scienze naturali, patologia vegetale, elementi di chimica, industria agraria e caseificio.	scritta, pratica, orale	
C	* II. - Agraria, computisteria rurale, legislazione rurale, agrimensura.	*Scuola tecnica a indirizzo agrario* . .		—
		Agraria ed economia rurale, computisteria rurale, legislazione rurale, agrimensura e disegno relativo.	scritta, pratica, orale	
D	** I. - Scienze naturali, geografia e patologia vegetale.	*Istituto tecnico agrario*		9
		Scienze naturali, geografia e patologia vegetale.	scritta, pratica, orale	
		Scienze naturali, geografia, patologia vegetale, patologia viticolo-enologica, zimotecnia.		
		Scienze naturali, geografia, patologia vegetale, patologia ed entomologia orticole.		
		Scienze naturali, patologia vegetale, patologia dell'olivo.		
		Scienze naturali, patologia vegetale, botanica e patologia del tabacco.		
D	** II. - Chimica e industrie agrarie.	*Istituto tecnico agrario*		3
		Chimica generale inorganica e organica, chimica agraria, industrie agrarie.	scritta, due prove pratiche, orale	
		Chimica generale inorganica e organica, chimica agraria, industrie agrarie, chimica viticolo-enologica.		
		Chimica generale inorganica e organica, chimica agraria, industrie agrarie, chimica e tecnologia olearia		
		Chimica generale inorganica e organica, chimica agraria, industrie agrarie, industria lattiera e casearia.		
D	** IV. - Agricoltura.	*Istituto tecnico agrario*		2
		Agricoltura.	due prove scritte, pratica, orale	
		Agricoltura, economia ed estimo rurale.		
		Agricoltura, economia ed estimo rurale, contabilità agraria.		
		Agricoltura, economia ed estimo rurale, contabilità agraria, contabilità zootecnico-casearia.		
		Agricoltura, colture irrigue.		
D	* V. - Economia ed estimo rurale.	*Istituto tecnico agrario*		—
		Economia ed estimo rurale, contabilità agraria, elementi di diritto agrario.	due prove scritte, pratica, orale	
		Economia ed estimo rurale, contabilità agraria, elementi di diritto agrario, economia montana.		

Tabella	CLASSI DI CONCORSI — ** Concorsi ed esami di abilitazione * Esami di abilitazione	ISTITUTI E CATTEDRE cui i concorsi danno accesso	Prove richieste	N. cattedre
		Economia ed estimo rurale, contabilità agraria, elementi di diritto agrario, produzione economia e commercio del tabacco, estimo legislazione e contabilità in rapporto al tabacco.		
D	** VI. - Olivicoltura e oleificio.	*Istituto tecnico agrario*		1
		Olivicoltura, oleificio economia estimo contabilita e legislazione in rapporto all'olivicoltura e' all'oleificio, meccanica e costruzioni olearie.	due prove scritte, pratica, orale	
D	** XI. - Giardinaggio.	*Istituto tecnico agrario*		1
		Giardinaggio, architettura impianto e governo dei giardini e parchi, tecnologia orticola, allevamento degli animali da cortile e da uccelliera.	scritta, pratica, orale	
D	* XIII. - Zootecnia.	*Istituto tecnico agrario*		—
		Zootecnica, anatomia fisiologica ed igiene degli animali domestici, ezoognosia, legislazione zootecnica e casearia.	scritta, pratica, orale	
D	* XIV. - Topografia, costruzioni rurali e meccanica agraria.	*Istituto tecnico agrario*		—
		Elementi di costruzioni rurali e disegno relativo, elementi di topografia e disegno relativo, meccanica agraria.	scritta, grafica, orale	
		Elementi di costruzioni rurali e disegno relativo, elementi di topografia e disegno relativo, costruzioni enologiche, meccanica agraria, meccanica viticolo-enologica.		
		Elementi di costruzioni rurali e disegno relativo, elementi di topografia e disegno relativo, meccanica agraria, costruzioni orticole.		

Tabella	CLASSI DI CONCORSI — ** Concorsi ed esami di abilitazione * Esami di abilitazione	ISTITUTI E CATTEDRE cui i concorsi danno accesso	Prove richieste	N. cattedre
		Elementi di costruzioni rurali e disegno relativo, elementi di topografia e disegno relativo, meccanica agraria, complementi di costruzioni e nozioni sulle bonifiche.		
		Elementi di costruzioni rurali e disegno relativo, elementi di topografia e disegno relativo, meccanica agraria, meccanica e costruzioni zootecniche e casearie.		
E	* I. - Matematica, fisica e chimica.	*Scuola tecnica ad indirizzo industriale.*		—
		Matematica - Elementi di fisica e di chimica.	scritta, pratica, orale	
E	** II. - Elettrotecnica.	*Scuola tecnica ad indirizzo industriale per meccanici, con specializzazione per elettricisti.*		4
		Elementi di elettrotecnica - Elettrotecnica ed impianti elettrici - Apparecchi elettrici, misure elettriche ed esercitazioni - Disegno di schemi - Tecnologia delle costruzioni elettromeccaniche.	scritta, pratica, orale	
E	** IV. - Meccanica e disegno professionale.	*Scuola tecnica ad indirizzo industriale per meccanici, tessili, minatori.*		6
		Meccanica e macchine - Disegno professionale.	scritto-grafica, orale	
		Disegno professionale.		
E	* VIII. - Tecnologia e disegno professionale.	*Scuola tecnica ad indirizzo industriale per meccanici e per falegnami-ebanisti.*		—
		Tecnologia - Laboratorio tecnologico.	scritta, grafica, orale	
		Tecnologia - Laboratorio tecnologico - Disegno professionale.		
		Disegno professionale.		

Tabella	Classi di Concorsi — ** Concorsi ed esami di abilitazione * Esami di abilitazione	ISTITUTI E CATTEDRE cui i concorsi danno accesso	Prove richieste	N. cattedre
E	* IX. - Disegno professionale e tecnologia del legno.	*Scuola tecnica ad indirizzo industriale per falegnami-ebanisti.*		—
		Disegno professionale.	scritto-grafica, orale	
		Tecnologia - Disegno professionale.		
E	* X. - Tecnologia, elementi di costruzioni, disegno professionale.	*Scuola tecnica ad indirizzo industriale per edili.*		—
		Tecnologia - Elementi di costruzioni.	grafica, orale	
		Tecnologia - Elementi di costruzioni - Disegno professionale.		
		Disegno professionale.		
F	* I. - Fisica.	*Istituto tecnico industriale*		—
		Fisica	scritta, pratica, orale	
F	* II. - Fisica ed elettrotecnica.	*Istituto tecnico industriale*		—
		Fisica - Elettrotecnica.	scritta, pratica, orale	
F	** III. - Elettrotecnica e laboratorio.	*Istituto tecnico industriale*		3
		Elettrotecnica - Laboratorio di elettrotecnica.	scritta, pratica, orale	
F	** IV. - Radiotecnica e laboratorio.	*Istituto tecnico industriale per radiotecnici.*		2
		Radiotecnica generale - Strumenti, misure elettriche e radioelettriche - Laboratorio di misure elettriche e radioelettriche.	scritta, pratica, orale	
F	** V. - Meccanica, macchine, disegno relativo.	*Istituto tecnico industriale*		3
		Meccanica.	scritta, grafica, orale	
		Meccanica e disegno.		
		Macchine - Laboratorio di macchine - Disegno.		
		Meccanica - Macchine - Laboratorio di macchine.		
		Macchine - Laboratorio di macchine.		
		Meccanica - Macchine - Disegno.		

Tabella	Classi di Concorsi — ** Concorsi ed esami di abilitazione * Esami di abilitazione	ISTITUTI E CATTEDRE cui i concorsi danno accesso	Prove richieste	N. cattedre
F	** VI. - Disegno tecnico.	*Istituto tecnico industriale per meccanici elettricisti.*		2
		Disegno	scritta, grafica, orale	
F	** VIII. - Chimica e laboratorio.	*Istituto tecnico industriale.*		1
		Chimica.	scritta, pratica, orale	
		Chimica e laboratorio di chimica.		
		Chimica - Chimica analitica.		
		Chimica - Analisi chimica generale - Elettrochimica.		
F	** IX. - Chimica industriale e tintoria e laboratorio.	*Istituto tecnico industriale.*		1
		Chimica - Chimica tintoria.	scritta, pratica, orale	
		Chimica industriale e tintoria - Analisi tecniche - Impianti chimici e disegno relativo.		
F	** X. - Tecnologia meccanica e laboratorio.	*Istituto tecnico industriale.*		1
		Tecnologia meccanica - Laboratorio tecnologico.	scritta, pratica, orale	
F	* XI. - Topografia e costruzioni.	*Istituto tecnico industriale per minerari.*		—
		Topografia ed esercitazioni - Costruzioni - Disegno.	scritta, grafica, orale	
F	** XII. - Tecnologia delle costruzioni, impianto del cantiere ed estimo.	*Istituto tecnico industriale per edili* .		1
		Impianto e organizzazione del cantiere e tecnologia delle costruzioni - Laboratorio tecnologico edile - Resistenza dei materiali - Estimo.	prova scritto-grafica orale	
F	* XIII. - Disegno di proiezioni e forme architettoniche.	*Istituto tecnico industriale per edili* .		—
		Disegno di proiezioni e forme architettoniche.	due pr. grafiche, orale	
F	** XV. - Composizione, analisi, disegno e fabbricazione dei tessuti.	*Istituto tecnico industriale per tessili e tintori.*		3
		Composizione, analisi, disegno e fabbricazione dei tessuti.	scritta, grafica, orale	

Tabella	Classi di Concorsi — ** Concorsi ed esami di abilitazione * Esami di abilitazione	Istituti e cattedre cui i concorsi danno accesso	Prove richieste	N. cattedre
G	** I. - Computisteria e pratica commerciale.	*Scuola tecnica commerciale* . . . . Matematica, computisteria, calcolo mercantile, ragioneria, istituzioni di commercio e pratica commerciale.	scritta, orale	4
H	** I. - Scienze naturali, e geografia generale ed economica.	*Istituto tecnico commerciale* . . . . Scienze naturali, geografia generale ed economica, chimica e merceologia.	scritta, pratica, orale	10
H	* II. - Geografia generale ed economica.	*Istituto tecnico commerciale* . . . . Geografia generale ed economica . .	scritta, pratica, orale	—
H	** III. - Ragioneria e tecnica commerciale.	*Istituto tecnico commerciale* . . . . Computisteria, ragioneria, tecnica commerciale, dogane e trasporti.	scritta, orale	9
H	** IV. - Materie giuridiche ed economiche.	*Istituto tecnico commerciale* . . . . Istituzioni di diritto, economia politica, scienza finanziaria e statistica. Istituzioni di diritto . . . . Economia politica, elementi di scienza finanziaria, statistica.	due pr. scritte, orale	9
I	** I. - Agronomia ed estimo.	*Istituto tecnico per geometri* . . . . Elementi di agronomia, di economia e tecnologia rurale; estimo catastale; contabilità dei lavori.	due pr. scritte, orale	10
I	** II. - Topografia.	*Istituto tecnico per geometri* . . . . Topografia e disegno topografico . .	scritta, grafica, orale	5
L	** I. - Lettere italiane.	*Istituto tecnico nautico* (corso superiore). Lettere italiane	scritta, orale	1
L	** II. - Storia e geografia.	*Istituto tecnico nautico* (corso superiore). Storia, geografia e geografia commerciale.	scritta, orale	1
L	** III. - Fisica, elementi di chimica e di macchine.	*Istituto tecnico nautico* (corso superiore). Fisica, elementi di chimica, misure elettriche, elementi di macchine.	scritta, pratica, orale	1
L	** IV. - Astronomia e navigazione.	*Istituto tecnico nautico* (corso superiore). Astronomia, navigazione, oceanografia e meteorologia.	scritta, orale	3
L	* V. - Attrezzatura e manovra.	*Istituto tecnico nautico* (corso superiore). Attrezzatura e manovra, elementi di costruzione navale.	scritta, orale	—
L	** VI. - Macchine marine e disegno.	*Istituto tecnico nautico* (corso superiore). Macchine e disegno di macchine, elementi di macchine, meccanica applicata, disegno di geometria descrittiva.	scritta, grafica, orale	2
L	** VII. - Teoria e costruzione della nave.	*Istituto tecnico nautico* (corso superiore). Teoria della nave, costruzione navale, meccanica applicata, disegno di geometria descrittiva, disegno di costruzione navale, elementi di costruzione navale.	scritta, grafica, orale	1
M	* I. - Matematica, nozioni di contabilità, scienze naturali, merceologia.	*Scuola professionale femminile* . . Matematica, nozioni di contabilità, scienze naturali, merceologia. Matematica, nozioni di contabilità.	scritta, pratica, orale	—
M	* II. - Disegno.	*Scuola professionale femminile* . . . Disegno, nozioni di storia dell'arte .	due pr. grafiche, orale	—

Tabella	CLASSI DI CONCORSI — ** Concorsi ed esami di abilitazione * Esami di abilitazione	ISTITUTI E CATTEDRE cui i concorsi danno accesso	Prove richieste	N. cattedre
N	* I. - Italiano, storia, geografia.	*Scuola di magistero professionale per la donna.*		
		Italiano, storia e geografia . . .	scritta, orale	—
N	* II. - Scienze naturali, merceologia, agraria.	*Scuola di magistero professionale per la donna.*		
		Scienze naturali, merceologia, agraria.	pratica, orale	—
N	* III. - Disegno, storia dell'arte.	*Scuola di magistero professionale per la donna.*		
		Disegno, storia dell'arte	scritta, due pr. grafiche orale	—
N	* IV. - Economia domestica, igiene.	*Scuola di magistero professionale per la donna.*		
		Economia domestica, igiene . . .	scritta, due pr. pratiche, orale	—

§ 2. — FINI DEI CONCORSI E TITOLI RICHIESTI.

I concorsi hanno il fine di conferire la nomina in ruolo, ma pur quello di conferire l'abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento di discipline che si impartiscono nelle Regie scuole e nei Regi istituti di istruzione media tecnica, nei casi in cui il titolo di studio posseduto dai candidati non abbia pieno valore di abilitazione.

I concorsi, di cui al precedente paragrafo, controsegnati con un * valgono unicamente per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nelle discipline e negli istituti corrispondenti; quelli controsegnati con due ** valgono per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento e per il conferimento delle cattedre messe a concorso. Pertanto, i candidati, che saranno dichiarati vincitori, e quelli che conseguiranno la idoneità, saranno abilitati all'esercizio professionale dell'insegnamento nelle discipline e negli Istituti corrispondenti alle classi di concorso, nel caso che il titolo di studio, in base al quale sieno ammessi al concorso, non abbia pieno valore di abilitazione, secondo le indicazioni contenute nelle tabelle annesse al presente bando.

Le dette tabelle indicano nella III colonna, che ha l'indicazione « cat. *a*) » i titoli di ammissione ai concorsi, aventi pieno valore di abilitazione professionale, e nella IV colonna, che ha l'indicazione « cat. *b*) » quelli validi per l'ammissione ai concorsi, e che non hanno pieno valore di abilitazione.

Le colonne successive indicano i diplomi di abilitazione, cui danno adito i concorsi, e le discipline e gli istituti per i quali detti diplomi sono efficaci.

I candidati provvisti di titoli di categoria *b*), di cui alle tabelle annesse al presente bando, e cioè di titoli di ammissione, che non hanno pieno valore di abilitazione per ognuna delle discipline comprese nei singoli concorsi, possono partecipare ai concorsi al doppio scopo di conseguire l'abilitazione professionale e la nomina in ruolo, in una delle cattedre corrispondenti, indicate, per ognuno dei concorsi, nell'elenco di cui al § 1; ma possono limitare la loro partecipazione al solo scopo di conseguire l'abilitazione all'esercizio professionale medio.

Ai fini dell'abilitazione, le donne sono ammesse a tutti i concorsi-esami di Stato.

Ai fini delle assunzioni in ruolo, le donne sono ammesse ai concorsi delle seguenti classi: I (fatta eccezione delle scuole tecniche agrarie), III, IV, VI (fatta eccezione per quest'ultima classe, degli istituti industriali) VIII e IX della tabella *A;* I e II della tabella *B;* III e IV della tabella *F;* I della tabella *G;* I, III e IV della tabella *H.*

Il numero delle cattedre delle classi III e IV, della tabella *H,* che possono essere conferite alle donne, non può superare 1/4 del numero delle cattedre messe a concorso.

Agli esami di abilitazione sono ammessi anche i cittadini stranieri.

Salvo le eccezioni di cui sopra, i candidati, che siano ammessi ai concorsi in base ad uno dei titoli di categoria *b*) indicati nelle annesse tabelle, si considerano aspiranti tanto alla nomina in ruolo, quanto all'abilitazione professionale, a meno che non dichiarino espressamente nella domanda di voler limitare la loro partecipazione al solo fine della abilitazione.

Coloro che, essendo sprovvisti di titoli di cat. a), *abbiano sostenuto più di una volta, con risultato negativo,* esami d'abilitazione per l'insegnamento di una data disciplina, o

di un dato gruppo di discipline, possono ripeterli solo se siano passati almeno due anni dall'ultimo esame. Agli effetti di tali limitazioni, si terrà conto della non conseguita idoneità in esami sostenuti per abilitazioni in scuole secondarie di avviamento professionale, o in istituti di istruzione media classica, scientifica, o magistrale, indicati nella tabella *O*, e corrispondenti a scuole, o ad istituti di istruzione tecnica.

§ 3. — Limiti di età.

Il limite minimo di età, per l'ammissione ai concorsi e agli esami di abilitazione è di 21 anno, compiuti alla data del bando; il limite massimo di età è di 40 anni, compiuti non prima della data del bando; è di 45 anni, per coloro che prestarono servizio militare durante la guerra 1915-18.

Il limite massimo di età, di 40, o di 45 anni, è aumentato di quattro anni, per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922, o che, essendo muniti di brevetto di ferita per la causa Fascista, risultino iscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista, dalla data dell'evento, che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Sono ammessi, anche se eccedono i predetti limiti massimi di età, i concorrenti appartenenti alle seguenti categorie:

a) regi professori di ruolo, o vincitori di concorsi a cattedre di regi istituti d'istruzione media, in attesa di nomina in ruolo;

b) professori di ruolo di una scuola media pareggiata, il cui pareggiamento sia stato revocato (quando nessuna responsabilità sia rilevabile a loro carico nei fatti che determinarono il provvedimento di revoca) o che sia stata soppressa;

c) presidi e professori di ruolo di una scuola media pareggiata, convertita in regia, che non abbiano potuto essere assunti al servizio dello Stato;

d) ex-professori di ruolo di pedagogia e morale, di soppressi corsi magistrali, giusta l'art. 4 del R. decreto 22 aprile 1923, n. 1140;

e) coloro che abbiano prestato servizio governativo, con diritto a pensione a carico dello Stato, per un periodo di tempo non inferiore all'eccedenza della loro età rispetto ai limiti anzi stabiliti;

f) coloro che abbiano prestato servizio di supplente o di incaricato, in regi istituti d'istruzione media o, comunque, servizio di straordinario, avventizio e simile, nelle amministrazioni dello Stato, quando la durata del servizio stesso, riscattabile agli effetti della pensione, non sia inferiore alla eccedenza della loro età rispetto ai limiti predetti;

g) coloro che alla data del bando rivestano la qualità d'impiegato civile statale di ruolo;

h) gli ufficiali della Regia marina che abbiano titolo per l'ammissione a concorsi a cattedre di Regi istituti tecnici nautici, ai sensi degli articoli 1 e 16 del R. decreto 20 luglio 1928, n. 1954.

I candidati, che partecipano ai soli esami di abilitazio e, sono ammessi anche se abbiano superato i limiti massimi di età, anzi citati.

Per i concorsi a cattedre, non è richiesto alcun limite di età, per i candidati i quali, essendo forniti di tutti gli altri requisiti prescritti per l'ammissione ai concorsi, prestino, alla data del presente bando, quali dipendenti statali non di ruolo, con qualsiasi denominazione, effettivo servizio d'impiego civile, da almeno due anni (R. decreto-legge 23 marzo 1933-XI, n. 227).

§ 4. — Documenti.

La domanda di ammissione, da presentare nei modi e nel termine fissato nel § 7, deve indicare, con chiarezza e precisione, *cognome, nome e paternità del candidato, il numero e la classe del concorso* a cui egli chiede di partecipare, *il luogo* ove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso.

I concorrenti hanno l'obbligo di comunicare al Ministero (Direzione generale istruzione tecnica), qualunque cambiamento del loro domicilio o della loro residenza. Il Ministero non assume nessuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni date, o da mancate informazioni sui mutamenti di residenza.

Alla domanda dovranno essere allegati (salvo quanto è prescritto nei successivi paragrafi) i seguenti documenti:

a) *certificato di nascita.* La firma dell'ufficiale di stato civile che lo rilascia dovrà essere autenticata dal presidente del tribunale, o dal pretore competenti;

b) *certificato di cittadinanza italiana* con la firma dell'ufficiale di stato civile autenticata come sopra. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli anche se manchino della naturalità;

c) *certificato generale del casellario giudiziario,* con la firma del cancelliere, autenticata dalla competente autorità giudiziaria;

d) *certificato di regolare condotta civile, morale e politica,* rilasciato dal podestà del Comune, ove il candidato ha il suo domicilio, o la sua abituale residenza, con la dichiarazione del *fine* per cui esso è rilasciato. La firma di detta autorità deve essere autenticata dal prefetto della Provincia.

La condotta civile e militare è accertata, in modo insindacabile, dal Ministero con tutti i mezzi di cui esso dispone e, per quanto riguarda la condotta militare, l'esclusione può essere pronunciata anche se sia dichiarato che il servizio militare fu prestato con fedeltà ed onore;

e) *stato di famiglia.* (*Questo documento deve esser presentato solo dai candidati che siano coniugati, con o senza prole, e dai vedovi con prole, e deve essere legalizzato*);

f) *certificato comprovante l'appartenenza al Partito Nazionale Fascista,* da rilasciarsi dal segretario federale della Provincia, in cui ha domicilio il concorrente. Detto certificato deve essere redatto su carta legale ed attestare l'appartenenza del concorrente ai Fasci di combattimento, o ai Gruppi universitari fascisti, o ai Fasci giovanili, o ai Fasci femminili, con l'indicazione della data di iscrizione;

g) *certificato di costituzione sana ed esente da difetti fisici, tali da impedire l'adempimento dei doveri d'insegnante,* rilasciato dal medico provinciale, o da un medico militare, o da un ufficiale sanitario, o da un medico condotto. La qualifica del medico deve chiaramente risultare dal certificato. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare, dalla superiore autorità militare, e quella degli altri sanitari, dall'autorità comunale, di cui la firma deve essere a sua volta autenticata dal prefetto;

h) *certificato comprovante di aver ottemperato alle disposizioni delle leggi sul reclutamento* e, per coloro che abbiano prestato servizio militare, copia del foglio matricolare, o dello stato di servizio, munito, ove occorra, della relativa dichiarazione integrativa;

i) *originale, o copia autentica legalizzata, del titolo di studio* in base al quale si domanda l'ammissione, secondo le tabelle (colonna 3ª e 4ª) annesse al presente bando. I titoli di studio, conseguiti entro il 31 dicembre 1925, agli effetti

dell'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, devono essere muniti dell'indicazione (o di relativa dichiarazione in carta legale) che essi hanno valore di abilitazione, o di sola qualifica accademica. Valgono in proposito anche i titoli rilasciati da università della cessata Monarchia austro-ungarica, nei limiti stabiliti dal Regio decreto-legge 8 giugno 1921, n. 1573, e dal Regio decreto 11 marzo 1933, n. 620;

l) certificato attestante i punti riportati nell'esame finale per il conseguimento della laurea o del diploma, *se non risultino dal diploma stesso.* Se il certificato è rilasciato da un direttore di segreteria universitaria, o d'istituto superiore, la firma deve essere autenticata dal rettore dell'università, o dal direttore dell'istituto superiore;

m) cenno riassuntivo, in carta libera, *degli studi fatti* e, quando ne sia il caso, della carriera didattica percorsa;

n) elenco in carta libera, *ed in doppio esemplare,* dei documenti e dei titoli presentati;

o) ricevuta (mod. 72 A) del pagamento della tassa di L. 200 (art. 2 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909), quando il candidato partecipi al concorso *anche allo scopo del conseguimento dell'abilitazione all'esercizio professionale* (posto che vi sia ammesso con titolo di cat. *b*) oppure istanza legale per esonero;

p) nel caso di concorrente fornito di titolo, conseguito secondo il nuovo ordinamento, e non ancora abilitato all'esercizio professionale dell'insegnamento medio, un certificato rilasciato dall'università, o istituto, ove l'istante conseguì la laurea, o il diploma, dal quale risulti *se egli abbia sostenuto precedentemente esami di abilitazione in istituti di istruzione media qualsiasi e quante volte, eventualmente, li abbia ripetuti.*

§ 5. — Norme particolari riguardanti i documenti.

La tassa si paga all'Erario, con versamento fatto direttamente ad un procuratore del registro.

Hanno diritto ad essere dispensati dal pagamento della tassa di ammissione agli esami di Stato, per l'abilitazione all'esercizio professionale, i candidati appartenenti a famiglie numerose, i quali si trovino nelle condizioni stabilite con la legge 14 giugno 1928, n. 1312, i candidati appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia (Legge 2 luglio 1929, n. 1183) e i candidati appartenenti a famiglie residenti nelle nuove provincie (Legge 2 luglio 1929, n. 1183).

Alla istanza da presentare, in carta legale, per esonero, deve essere allegato:

a) per i candidati appartenenti a famiglie numerose, un legale documento (stato di famiglia) dell'ufficio di anagrafe che indichi espressamente le date di nascita dei figli, ed eventualmente, per i morti, le date di morte;

b) per i candidati appartenenti a famiglie residenti in Tunisia, un certificato rilasciato dal R. Console generale italiano;

c) per i candidati appartenenti a famiglie residenti nelle nuove provincie, un certificato (rilasciato dal rettore dell'Università, o dal direttore dell'istituto, presso il quale furono conseguiti la laurea o il diploma) contenente la dichiarazione che il candidato fu ammesso a fruire della esenzione dal pagamento delle tasse scolastiche durante il corso di studi.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e, quelli indicati nelle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), *p*), debbono essere *di data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando.*

Le autenticazioni delle firme dei certificati non sono necessarie se i certificati stessi siano rilasciati dalle Autorità amministrative residenti nel comune di Roma.

Sono dispensati dal presentare i documenti, di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), i concorrenti che abbiano già un ufficio di ruolo, in una delle amministrazioni governative, con diritto a pensione a carico dello Stato, *purchè comprovino la loro qualità e la loro permanenza in servizio* (con diritto a pensione a carico dello Stato) *alla data di pubblicazione del presente bando di concorso, con certificato rilasciato dalla competente autorità amministrativa.*

La mancanza anche di uno solo dei documenti prescritti importa la esclusione dal concorso.

La tassa, di cui alla lettera o), *sarà rimborsata, nel caso che i corrispondenti concorsi od esami di abilitazione siano revocati, e non abbiano più luogo.*

Coloro che intendono partecipare a più concorsi devono presentare domande separate, per ognuna delle quali sono tenuti a pagare la tassa eventualmente dovuta di lire 200, di cui alla lettera *o*); ma in tal caso una sola delle domande deve essere documentata in modo completo, e a ciascuna delle altre deve essere solo allegata la ricevuta della tassa, di cui al comma precedente, o l'istanza in carta libera per ottenerne l'esenzione.

I documenti indicati nel paragrafo 3 non sono restituiti, fatta solo eccezione del titolo originale di studio, ai candidati che sieno inclusi nella graduatoria dei vincitori ed accettino la nomina.

Per gli altri candidati, la restituzione dei documenti sarà effettuata non prima che siano trascorsi i termini fissati dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale, o straordinario, salvo che ne facciano regolare domanda in carta da bollo da L. 5, dichiarando che nulla hanno da reclamare in merito all'esito del concorso.

Coloro che chiedono di partecipare ai concorsi, a norma del presente bando, al solo effetto del conseguimento della abilitazione all'esercizio professionale, debbono unire alla domanda soltanto il certificato di nascita, debitamente legalizzato dalle competenti autorità, il titolo di studio, in base al quale domandano l'ammissione (in originale o in copia autentica), la ricevuta della tassa, o l'istanza per ottenere l'esenzione (giusta le norme anzidette), ed, eventualmente, il certificato di cui alla lettera *p*) del paragrafo 4.

Ai documenti elencati nel paragrafo 4, i concorrenti possono aggiungere tutti quei titoli, che ritengono opportuni nel proprio interesse, e le loro pubblicazioni, *escluse le opere manoscritte o dattilografate.*

I disegni e le pitture, presentate ai concorsi, debbono essere firmati e muniti di una autenticazione di autorità scolastica od amministrativa, che li attesti eseguiti da chi li presenta.

Qualunque certificato di servizio, se rilasciato da istituti di istruzione media, o primaria, dev'essere autenticato dal provveditore agli studi competente; se rilasciato da istituti universitari o di istruzione superiore, deve essere autenticato dal rettore dell'università o dal direttore dell'istituto superiore.

I certificati rilasciati dai regi provveditori agli studi non abbisognano di legalizzazione.

Quando siano messe a concorso cattedre appartenenti a diverse specie di istituti, secondo le indicazioni delle tabelle annesse a questo bando, il candidato dovrà indicare nella domanda l'ordine di preferenza, secondo il quale desideri la nomina nelle dette specie d'istituti.

§ 6. — NORME PARTICOLARI PER I DOCUMENTI RIGUARDANTI MUTILATI, INVALIDI DI GUERRA, VEDOVE DI GUERRA, ORFANI, O CONGIUNTI DI MORTI IN GUERRA, E CATEGORIE DI CANDIDATI ASSIMILATI.

I mutilati ed invalidi di guerra, che intendono giovarsi del beneficio, di cui alla legge 21 agosto 1921, n. 1312, e al regolamento 29 gennaio 1922, n. 92 (riserva di una percentuale di posti nelle graduatorie) e del beneficio, di cui all'art. 1 della legge 25 giugno 1925, n. 1090 (diritto di precedenza della nomina sugli altri graduati indipendentemente dall'ordine della graduatoria) e gli ex-combattenti in genere, che intendono giovarsi del beneficio, di cui ai Regi decreti 30 settembre 1922, n. 1290, art. 50, e 26 giugno 1923, n. 1413, art. 30 (assunzione in ruolo in base alla idoneità conseguita con 70/100) debbono dimostrare tali loro qualità rispettivamente, con la presentazione di un certificato della Direzione generale per le pensioni di guerra, o dell'Opera nazionale per la protezione e assistenza agli invalidi di guerra, e dello stato di servizio militare, o copia del foglio matricolare (integrato, ove occorra, dalle speciali dichiarazioni dell'autorità militare, secondo le prescrizioni contenute nella circolare del Ministero della guerra dell'8 gennaio 1923, n. 77).

Le vedove di guerra, che intendano valersi del beneficio, di cui all'art. 2 del R. decreto 27 settembre 1923, n. 2218, e di quello, di cui all'art. 1 della legge 25 giugno 1925, numero 1090, debbono presentare documenti che valgano ad attestare che la morte dei coniuge devesi a servizio militare od assimilato in reparti combattenti, nella guerra 1915-18, o a causa di ferite o di malattie contratte nei reparti stessi.

Anche gli invalidi e le vedove dei caduti per la causa nazionale, cui sono estese, a norma delle leggi 24 marzo 1930, n. 454 e 12 giugno 1931, n. 777, tutte le disposizioni concernenti gli invalidi e le vedove di guerra, dovranno documentare questa loro condizione.

Per l'applicazione dei criteri di preferenza, di cui all'articolo 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395 (esteso per effetto delle leggi 24 marzo 1930, n. 454, e 12 giugno 1931, n. 777, agli invalidi, agli orfani e agli altri congiunti dei caduti o degli invalidi per la causa nazionale), all'articolo 55 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, sugli orfani di guerra, e all'art. 1 della legge 6 giugno 1929, n. 1024, sull'incremento demografico, gli orfani, i figli degli invalidi, le sorelle nubili, dei caduti in guerra, o per la causa nazionale, e coloro che intendano giovarsi dei benefici concessi in materia di incremento demografico, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del comune del domicilio, o della loro residenza abituale.

I candidati, iscritti ai Fasci di Combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922, e gli insigniti di brevetto di ferito per la causa fascista, per giovarsi delle disposizioni del secondo comma dell'art. 60 del Regolamento, approvato con R. decreto 5 luglio 1934, n. 1185, devono presentare legale certificato, rilasciato dal competente Segretario della Federazione dei Fasci di Combattimento, con visto di S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista.

§ 7. — DELLA PRESENTAZIONE DEI DOCUMENTI, TERMINI, ESCLUSIONI.

Le domande di ammissione, scritte su carta bollata da L. 5 e corredate di *tutti i documenti prescritti,* debbono pervenire al Ministero (Direzione generale istruzione tecnica), *entro 30 giorni, a contare da quello successivo alla data della pubblicazione del presente bando nella* « Gazzetta Ufficiale ».

Ai concorrenti che risiedono nelle Colonie italiane o all'estero è consentita l'ammissione ai concorsi con la presentazione, entro il termine anzidetto, della sola domanda, salvo l'obbligo di presentare successivamente i documenti prescritti almeno 10 giorni innanzi l'inizio delle prove.

Le domande, compilate su carta legale di bollo insufficiente, saranno denunziate al competente ufficio per le sanzioni fiscali.

Quando qualche documento sia formalmente imperfetto, il Ministero assegnerà al candidato un termine, non superiore a 15 giorni, per la regolarizzazione.

Sono esclusi dai concorsi e dagli esami di abilitazione i candidati *che abbiano presentato domanda oltre il termine di scadenza, indicato nel primo comma di questo paragrafo, o non l'abbiano corredata, entro il termine stesso,* di tutti i documenti prescritti, o *non abbiano restituito, entro il termine loro assegnato,* con la debita regolarizzazione, i documenti di cui al comma precedente.

La data della presentazione della domanda e dei documenti sarà accertata dal bollo di arrivo del Ministero.

Scaduto il termine, indicato nel primo comma di questo paragrafo, non saranno accettati nuovi titoli, o pubblicazioni, o parti di queste, nè saranno consentite sostituzioni, anche parziali di qualsiasi documento o pubblicazione.

Non è ammesso il riferimento a documenti ed a titoli presentati, sia presso altre Amministrazioni, sia presso questo Ministero, per cause diverse o per concorsi precedentemente sostenuti, anche in istituti, o per uffici, dipendenti dalla Direzione generale per l'istruzione tecnica.

I candidati, i quali abbiano inviato documenti, o titoli, per concorsi in istituti dipendenti dalla Direzione generale per l'istruzione media, classica, scientifica o magistrale, debbono farne tempestivamente richiesta diretta.

Le stesse norme valgono per professori o funzionari di ruolo.

Il Ministero decide dell'ammissione o della esclusione dal concorso o dall'esame di abilitazione.

Solo del provvedimento di esclusione, si darà diretta comunicazione all'interessato. Tale provvedimento è definitivo e contro di esso è ammesso ricorso al Consiglio di Stato o, in via straordinaria, al Re.

In mancanza di comunicazione di esclusione, il candidato si intenderà senz'altro ammesso, salvo che un motivo di esclusione sia accertato in momento posteriore, e dovrà intervenire alle prove d'esame, nei giorni che saranno indicati con successivo decreto Ministeriale (il quale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel *Bollettino Ufficiale* di questo Ministero, parte II), *senza attendere alcuno speciale preavviso od invito da parte del Ministero.*

§ 8. — NORME PER LA PROCEDURA DEI CONCORSI.

Tutti i concorsi indicati nel presente bando sono per titoli e per esami.

L'abilitazione si consegue esclusivamente per esami.

I titoli sono valutati prima delle prove orali e pratiche, limitatamente ai concorrenti che vi siano stati ammessi.

Il servizio d'insegnamento in scuole secondarie di avviamento professionale, o in scuole ed istituti medi, Regi o pareggiati, è computabile fra i titoli, tanto se prestato con ufficio di ruolo, quanto con ufficio di supplente, per l'intero anno scolastico, in cattedre di ruolo, o a titolo d'incarico, parimenti per l'intero anno scolastico, per l'insegnamento di materie non costituenti cattedre di ruolo.

Le pubblicazioni, che la Commissione giudichi di valore negativo, e i servizi non lodevoli, sono considerati come titoli di demerito ed hanno per effetto la detrazione di un congruo numero di punti dalla votazione complessiva attribuita ai titoli.

Le prove d'esame possono essere scritte, grafiche, orali e pratiche.

Il numero, la specie e le modalità generali e particolari delle prove di esame, per le singole classi di concorso, sono stabilite col decreto che approva i programmi vigenti per i concorsi e per le abilitazioni (1).

La prova orale comprende, in ogni caso, due esperimenti: un colloquio ed una lezione.

Quando, fra i concorrenti, vi siano mutilati di guerra, o per la causa nazionale, che si trovino nella impossibilità di eseguire qualche prova con le modalità stabilite, è data facoltà alla Commissione di adottare per essi, in relazione alla natura della minorazione, modalità diverse, sempre che la prova possa offrire sufficienti elementi di giudizio.

Con successivo decreto Ministeriale, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e nel *Bollettino Ufficiale* di questo Ministero, parte II, saranno indicati i giorni nei quali avranno luogo le prove scritte e grafiche e i giorni nei quali cominceranno le prove orali e pratiche per i concorsi, e per gli esami di abilitazione che comprendano tali prove.

I candidati ammessi alle prove orali o pratiche, e quelli dei concorsi, o degli esami di abilitazione, che comprendano solamente prove orali e pratiche, o soltanto prove orali, saranno chiamati a gruppi, con la indicazione dei rispettivi giorni, direttamente, o mediante comunicazione fatta nel Bollettino Ufficiale, *parte II.*

E' pertanto interesse dei candidati seguire la pubblicazione del Bollettino Ufficiale, *parte II.*

Tutte le prove di ogni specie, stabilite per i concorsi-esami di Stato, o per esami di abilitazione esclusivamente, hanno luogo in Roma.

Nell'albo del Ministero saranno tempestivamente affisse le norme che riguardano le prove scritte o grafiche, e le prove orali o pratiche ed i locali dove esse avranno luogo.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, prima di ciascuna delle prove di esame a cui sieno chiamati, alla Commissione esaminatrice, o di vigilanza, la carta d'identità, o il libretto ferroviario, se sono già in servizio dello Stato, o il libretto postale di riconoscimento personale, o il libretto militare (con fotografia), se sono ex combattenti o pensionati di guerra, oppure, mancando tali documenti, la propria fotografia, munita della loro firma, autenticata dall'autorità comunale di residenza, o da un Regio notaio. (La firma dell'autorità comunale deve essere autenticata dal prefetto della relativa Provincia, e quella del notaio dal presidente del Tribunale o dal pretore competente).

§ 9. — GRADUATORIE.

Nel caso di concorso-esame di Stato, la Commissione compila due graduatorie: la prima dei vincitori, la seconda degli idonei.

Nella graduatoria dei vincitori la Commissione comprende, per ordine di merito, determinato dal voto complessivo, assegnato, entro il limite massimo di 100 punti, a ciascun concorrente, per le prove di esame, i titoli e il servizio militare di ex-combattente, e le benemerenze per la causa nazionale (tenuto conto dei criteri di preferenza di cui all'articolo 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, modificato con l'art. 6 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, numero 1706, ed alla legge 6 giugno 1929, n. 1024, nel caso di parità di merito) e in numero non superiore a quello dei posti messi a concorso, i concorrenti che abbiano almeno riportato sette decimi dei voti assegnati alle prove, con non meno di sei decimi per ognuna, ed abbiano almeno conseguito sette decimi della votazione complessiva.

Alla graduatoria dei vincitori, segue agli effetti della nomina in ruolo, la graduatoria di tutti gli altri concorrenti che, avendo riportato nel modo prescritto dal primo comma, la votazione complessiva di almeno sette decimi, abbiano durante la guerra 1915-18 prestato con fedeltà ed onore servizio militare in reparti combattenti, oppure siano invalidi per la causa nazionale, oppure siano vedove di militari o assimilati, morti in reparti combattenti, nella guerra predetta, o a causa di ferite o malattie contratte nei reparti stessi, o vedove di caduti pe la causa nazionale, oppure risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922, o siano in possesso di brevetto di ferita per la causa Fascista ed iscritti ininterrottamente al Partito nazionale fascista, dalla data dell'evento, che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Nella formazione della graduatoria dei vincitori, un decimo dei posti sarà riservato, a norma dell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1321, dell'art. 6 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, e della legge 24 marzo 1930, n. 454, ai mutilati ed invalidi di guerra, agli invalidi per la causa nazionale, che non occupino già un ufficio di ruolo nelle Amministrazioni dello Stato e che abbiamo conseguito nei modi prescritti una votazione complessiva di almeno 70/100, sino a che sia raggiunta la proporzione di un invalido per ogni dieci posti (o frazioni di dieci), tenendo conto, per la determinazione della detta aliquota, di coloro fra essi che nella graduatoria fossero compresi per esclusivo effetto della votazione conseguita.

La Commissione giudicatrice, dopo la graduatoria dei vincitori e la seconda eventuale degli ex-combattenti, formerà una graduatoria suppletiva, designando inoltre, a norma del R. decreto 18 luglio 1932, n. 1045, in numero non superiore ad un quarto di quello dei vincitori, e per ordine di merito, gli altri concorrenti che abbiano riportato almeno sette decimi dei voti assegnati alle prove di esame, con non meno di sei decimi in ognuna di esse, ed abbiano conseguito almeno 70/100 della votazione complessiva. Qualora il numero dei vincitori sia inferiore a quattro, la Commissione farà luogo ad una sola designazione.

I concorrenti compresi nella graduatoria suppletiva, di cui al comma precedente, potranno essere nominati non oltre il 31 dicembre dello stesso anno qualora, per rinuncia dei vincitori o per altra causa, si rendano disponibili alcuni dei posti messi a concorso, e qualora gli ex-combattenti, compresi nella graduatoria, possano essere sistemati in posti non messi a concorsi.

Nella graduatoria degli idonei la Commissione comprende tutti e soltanto i concorrenti che siano stati ammessi in base ad uno dei titoli di categoria *b*) delle annesse tabelle e che abbiano riportato nella votazione, per ognuna delle prove d'esame, un voto non inferiore a sei decimi.

Nella graduatoria degli idonei sono compresi anche i concorrenti che essendo inclusi nella graduatoria dei vincitori, siano stati ammessi in base ad uno dei titoli di categoria *b*).

(1) Sono pertanto invitati i candidati a prendere visione di tali modalità e dei programmi che si riferiscono alle varie prove segnate nel quadro inserito nel paragrafo 1.

Quando si tratti di semplice esame di abilitazione, la Commissione compila una sola graduatoria di idonei, nel modo anzi stabilito.

§ 10. — Della procedura che regola le nomine.

I vincitori dei concorsi banditi col presente decreto saranno nominati per l'anno scolastico 1934-35, ed entro i limiti delle cattedre messe a concorso.

Entro 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria sul *Bollettino Ufficiale* del Ministero, i vincitori, o assimilati, che aspirino alla nomina, devono farne richiesta mediante istanza in carta legale da L. 5, diretta al Ministero della educazione nazionale (Direzione generale per l'istruzione tecnica), indicando una o più sedi nelle quali intendano essere destinati.

L'istanza dovrà indicare il concorso, che dà diritto alla nomina, e dovrà essere corredata degli opportuni certificati che valgano a dimostrare le eventuali condizioni di famiglia invocate dal richiedente. I vincitori ecclesiastici debbono anche presentare il nulla osta dell'ordinario diocesano all'assunzione in servizio.

Nelle assegnazioni delle sedi il Ministero terrà conto sopratutto delle seguenti esigenze di famiglia:

a) convivenza dei coniugi (vincitore o assimilato, che desideri di ricongiungersi col coniuge che risieda in una determinata città per ragioni di ufficio, di professione o per altro serio motivo; vincitore od assimilato, che aspiri ad ottenere una determinata sede, quando l'altro coniuge non potrebbe, per seri motivi, seguirlo in sede diversa);

b) mantenimento di persone di famiglia inabili, che non possano allontanarsi da una determinata sede;

c) educazione ed istruzione dei figli, per i quali occorra una determinata sede di studi;

d) stato civile (nubile che desideri convivere con la propria famiglia);

e) apprezzabili interessi economici di famiglia.

L'accoglimento delle istanze, che saranno presentate per effetto delle precedenti disposizioni, è in ogni caso subordinato alle necessità del servizio.

I vincitori compresi nella graduatoria degli idonei, contemporaneamente alla domanda di nomina, dovranno presentare anche istanza per il rilascio del diploma di abilitazione come è qui indicato.

Nei concorsi che diano accesso a cattedre, appartenenti a diversi tipi d'istituto, l'assegnazione sarà fatta seguendo l'ordine della graduatoria, o secondo la designazione di preferenza che i vincitori abbiano fatto, o, in mancanza di designazioni, secondo le esigenze di servizio le quali, in ogni caso, hanno la precedenza.

I candidati compresi nella graduatoria degli idonei dovranno richiedere, facendone domanda in carta legale da L. 5, il diploma di abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento medio di cui alla 5ª colonna delle tabelle annesse a questo bando. I richiedenti debbono chiaramente indicare: *il nome, il cognome, la paternità, il concorso o l'esame nel quale conseguirono l'abilitazione*, e debbono allegare alla istanza una marca da bollo per tassa fissa da L. 5.

Coloro che sono provvisti di lauree o diplomi, conseguiti presso le università o presso gli istituti superiori, dovranno inoltre, a norma dell'art. 54 del R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227, allegare alla domanda, pel rilascio del diploma, la ricevuto della tassa di L. 250 (per le opere universitarie) versata all'Università o all'Istituto presso il quale conseguirono il titolo di studio.

§ 11. — Riduzioni di viaggio accordate ai candidati e modalità relative.

Ai candidati che partecipino agli esami di abilitazione è concessa la riduzione della metà prezzo sulla tariffa ordinaria differenziale, per i viaggi di andata e ritorno, sulle Ferrovie dello Stato. I candidati dovranno provvedersi tempestivamente dei relativi documenti presentando domanda in carta legale a questo Ministero, Direzione generale istruzione tecnica.

Tale concessione non si applica ai candidati già abilitati i quali partecipino ai concorsi col solo fine del conseguimento di una cattedra.

* * *

Per quant'altro occorra per l'esecuzione di questo decreto, e che non sia prescritto, o espressamente qui richiamato, tien luogo il regolamento.

I Provveditori agli studi ed i Presidi dei Regi istituti medi d'istruzione daranno la più ampia diffusione al presente decreto.

Roma, addì 17 luglio 1934 - Anno XII

Il Ministro per l'educazione nazionale:
Ercole.

Avvertenza. — *I documenti prescritti dal par. 4 dovranno essere disposti nell'ordine indicato dal paragrafo stesso, e controsegnati con le medesime lettere che li distinguono. In fascicolo a parte dovranno essere uniti i titoli di ogni altro genere (pubblicazioni, progetti, certificati d'insegnamento, ecc.).*

TABELLA *A*

Classi di concorsi-esami di Stato comuni a due o più tipi di Scuola o di Istituto

CONCORSI	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE: che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)	TITOLI DI AMMISSIONE: che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di Categoria *b*)	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
I. Italiano, storia, geografia e cultura fascista.	*Scuola tecnica:* Cultura generale (italiano, storia, geografia, cultura fascista). *Scuola professionale femminile:* Cultura generale (italiano, storia, geografia, cultura fascista).	*a*) Diploma d'abilitazione (rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480), d'italiano, storia e geografia, o d'italiano, latino, storia e geografia, o di lettere, o diploma di italiano, storia, geografia e cultura fascista rilasciato in base al presente regolamento. *b*) Laurea in lettere conseguita entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'articolo 326 del T. U. approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro il 31 dicembre 1925. *c*) Diploma di materie letterarie degli istituti superiori di magistero femminile (Regi decreti 9 ottobre 1919, n. 1968, e 25 novembre 1920, n. 1736) o di italiano, latino, storia e geografia degli istituti superiori di magistero conseguito entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'art. 326 del T. U. approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro il 31 dicembre 1925. *d*) Idoneità in concorsi a cattedre di Regie scuole agrarie, industriali, commerciali e professionali femminili equiparate, a norma del R. decreto 31 agosto 1933, n. 1162, ad una delle cattedre di cui alla presente classe di concorso, congiunta a laurea o ad uno dei diplomi di studio di cui alla colonna seguente.	*a*) Diploma d'abilitazione (rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480), di lettere classiche, o di italiano (lettere italiane) e storia, o d'italiano, latino (lettere italiane e latine) e storia. *b*) Laurea in lettere conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto alla lettera *b*) della precedente colonna. *c*) Laurea in filosofia. *d*) Diploma di materie letterarie degli istituti superiori di magistero femminile, o d'italiano, latino, storia e geografia degli istituti superiori di magistero, conseguito dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto alla lettera *c*) della precedente colonna. *e*) Diploma di lingua e letteratura italiana, o di storia e geografia, o di pedagogia e morale degli istituti superiori di magistero femminile. *f*) Diploma di filosofia e pedagogia conseguito negli istituti superiori di magistero. *g*) Diploma ministeriale di abilitazione all'insegnamento medio letterario conseguito prima del 1° gennaio 1906.	Diploma di italiano, storia, geografia e cultura fascista.	Lingua e letteratura italiana, storia, geografia e cultura fascista nelle scuole tecniche, nelle scuole professionali femminili e nelle scuole secondarie di avviamento professionale.
II. Lettere italiane e storia	*Istituto tecnico agrario, industriale, commerciale e per geometri* (corso superiore): Lettere italiane e storia.	*a*) Diploma di abilitazione (rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o al presente regolanento), di lettere, o di italiano (lettere italiane) e storia, o d'italiano, latino (lettere italiane e latine) e storia. *b*) Laurea in lettere conseguita entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'articolo 326 del T. U. approvato con R. de-	*a*) Diploma di abilitazione (rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480), d'italiano, storia e geografia, o d'italiano, latino, storia e geografia, o di lettere classiche, o diploma d'italiano, storia, geografia e coltura fascista, o d'italiano, latino, storia, geografia e cultura fascista, rilasciati in base al presente regolamento. *b*) Laurea in lettere conseguita dopo il 31	Diploma di lettere italiane e storia.	Lingua e letteratura italiana e storia, in qualunque scuola media.

(1) I professori di ruolo delle scuole ed istituti di istruzione media tecnica regi o pareggiati di qualunque ordine e grado, che occupino una cattedra equiparata a quella cui dà adito il concorso, si considerano pienamente abilitati sempre che posseggano uno dei prescritti titoli di categoria *b*).

CONCORSI	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE — che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)	TITOLI DI AMMISSIONE — che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di Categoria *b*)	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
		creto 31 agosto 1933, n. 1592, entro il 31 dicembre 1925. *c*) Idoneità in concorsi a cattedre di Regie scuole agrarie medie di Regie scuole minerarie, di Regi istituti industriali, commerciali e nautici, equiparate, a norma del R. decreto 31 agosto 1933, n. 1162, alla cattedra di cui alla presente classe di concorso, congiunta a laurea o ad uno dei diplomi di studio di cui alla colonna seguente.	dicembre 1924, salvo il caso previsto alla lettera *b*) della precedente colonna. *c*) Laurea in filosofia. *d*) Diploma d'italiano, latino, storia e geografia o di filosofia e pedagogia degli istituti superiori di magistero. *e*) Diploma di lingua e letteratura italiana o di storia e geografia o di materie letterarie (che non abbiano già pieno valore di abilitazione) o di pedagogia e morale degli istituti superiori di magistero femminile.		
III. Lingua e letteratura straniera (secondo la specificazione del bando) per cattedre di ruolo *B*.	*Scuola tecnica commerciale*: Lingua straniera. *Istituto tecnico inferiore:* Lingua straniera.	*a*) Diplona di abilitazione nella lingua straniera messa a concorso conseguito in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o al presente regolamento. *b*) Diploma di abilitazione di 1° o di 2° grado conseguito nei corsi postuniversitari (R. decreto 18 dicembre 1919, n. 2598) per l'insegnamento della lingua straniera messa a concorso. *c*) Diploma di 1° o di 2° grado per la lingua straniera messa a concorso, rilasciato sino a tutto il 31 dicembre 1924 (o sino a tutto il 31 dicembre 1925, nel caso previsto dall'art. 326 del T. U. approvato con Regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592) agli alunni dell'antica sezione di lingue moderne della Regia Accademia scientifico-letteraria di Milano, o alle alunne degli istituti superiori di magistero femminile. *d*) Diploma nella lingua straniera messa a concorso conseguito presso il Regio Istituto di scienze economiche e commerciali di Venezia prima del 2 febbraio 1924. *e*) Idoneità in concorso a cattedre di lingua francese, tedesca od inglese (a seconda della cattedra messa a concorso) in Regie scuole commerciali o di tirocinio femminili o professionali femminili, o in Regi istituti industriali, commerciali e nautici, congiunta a laurea o ad uno dei diplomi di studio di cui alla colonna seguente.	*a*) Diploma di abilitazione in una lingua straniera diversa da quella messa a concorso, conseguito in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480. *b*) Diploma di abilitazione di 1° o 2° grado oppure diploma conseguito nei corsi postuniversitari (R. decreto 18 dicembre 19 9, n. 2598), o nell'antica sezione di lingue moderne della R. Accademia scientifico letteraria di Milano o negl'istituti superiori di magistero femminile per l'insegnamento di una lingua straniera diversa da quella messa a concorso. *c*) Diploma di 1° o di 2° grado per la lingua straniera messa a concorso rilasciato dopo il 31 dicembre 1924 (salvo il caso previsto alla lettera *c*) della precedente colonna agli alunni dell'antica sezione di lingue moderne della R. Accademia scientifico-letteraria di Milano, o alle alunne degli istituti superiori di magistero femminile. *d*) Diploma nella lingua straniera messa a concorso conseguito presso il R. Istituto di scienze economiche e commerciali di Venezia dal 2 febbraio 1924 in poi. *e*) Diploma d'italiano, latino, storia e geografia degli Istituti superiori di magistero. *f*) Diploma di filosofia e pedagogia conseguito negli Istituti superiori di magistero. *g*) Diploma di lingua e letteratura italiana o di storia e geografia o di materie letterarie o di pedagogia e morale conseguito negli Istituti superiori di magistero femminile.	Diploma di 1° grado nella lingua straniera messa a concorso.	Lingua e letteratura straniera, indicata nel diploma, nelle scuole tecniche, nelle scuole professionali femminili, nelle scuole secondarie d'avviamento professionale e in tutte le scuole medie di 1° grado.

(1) I professori di ruolo delle scuole ed istituti di istruzione media tecnica regi o pareggiati di qualunque ordine e grado, che occupino una cattedra equiparata a quella cui dà adito il concorso, si considerano pienamente abilitati sempre che posseggano uno dei prescritti titoli di categoria *b*).

CONCORSI	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)	TITOLI DI AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di Categoria *b*)	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
			h) Diploma per lingua straniera diversa da quella messa a concorso o laurea per qualunque lingua straniera conseguita presso il R. Istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia. *i*) Diploma nella lingua straniera messa a concorso rilasciato dal R. Istituto orientale di Napoli dopo il suo riordinamento disposto col R. decreto 15 agosto 1925, n. 1603. *l*) Laurea in lettere o in filosofia, o in giurisprudenza, o in scienze politiche, o in scienze economiche e commerciali, o in scienze economico-marittime. *m*) Laurea in scienze politiche e coloniali rilasciata dal R. Istituto superiore di studi commerciali, coloniali ed attuariali di Roma (Regi decreti 12 marzo 1908, n. 104, e 28 settembre 1911, n. 1109).		
IV. Lingua e letteratura straniera (secondo la specificazione del bando) per cattedre di ruolo *A*.	*Istituto tecnico-industriale, commerciale e nautico* (corso superiore): Lingua straniera.	*a*) Diploma di abilitazione nella lingua straniera messa a concorso conseguito in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533. *b*) Diploma di abilitazione di 2° grado per la lingua straniera messa a concorso conseguito in base al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480 o alle disposizioni anteriori al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al presente regolamento. *c*) Diploma conseguito nei corsi postuniversitari (R. decreto 18 dicembre 1919, numero 2598) per l'insegnamento della lingua straniera messa a concorso. *d*) Diploma di 2° grado, per la lingua straniera messa a concorso, rilasciato sino a tutto il 31 dicembre 1924 (o sino a tutto il 31 dicembre 1925, nel caso previsto dall'art. 326 del T. U. approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592) agli alunni dell'antica sezione di lingue moderne della R. Accademia scientifico letteraria di Milano o alle alunne degli istituti superiori di magistero femminile. *e*) Diploma nella lingua straniera messa a concorso rilasciato prima del 2 febbraio 1924 agli allievi iscritti al Regio Istituto	*a*) Diploma di abilitazione per lingua straniera diversa da quella messa a concorso conseguito in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533. *b*) Diploma di abilitazione di 2° grado per lingua straniera diversa da quella messa a concorso conseguito in base al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o alle disposizioni anteriori al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o nei corsi postuniversitari (R. decreto 18 dicembre 1919, n. 2598) o nell'antica sezione di lingue moderne della R. Accademia scientifico-letteraria di Milano, o negli istituti superiori di magistero femminile. *c*) Diploma di 2° grado per la lingua straniera messa a concorso rilasciato dopo il 31 dicembre 1924 (salvo il caso previsto alla lettera *d*) della precedente colonna) agli alunni dell'antica sezione di lingue moderne della R. Accademia scientifico-letteraria di Milano, o alle alunne degli istituti superiori di magistero femminile. *d*) Diploma nella lingua straniera messa a concorso rilasciato dal 2 febbraio 1924 in poi, agli allievi inscritti al Regio Istituto	Diploma di 2° grado nella lingua straniera messa a conc'sroo	Lingua e letteratura straniera, indicata nel diploma, per tutte le scuole medie e per le scuole secondarie d'avviamento professionale.

(1) I professori di ruolo delle scuole ed istituti di istruzione media tecnica regi o pareggiati di qualunque ordine e grado, che occupino una cattedra equiparata a quella cui dà adito il concorso, si considerano pienamente abilitati sempre che posseggano uno dei prescritti titoli di categoria *b*).

CONCORSI	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)	TITOLI DI AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di Categoria *b*)	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
		superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia. *f*) Idoneità in concorso a cattedre di francese, inglese o tedesco (a seconda della cattedra messa a concorso) in Regi istituti commerciali, industriali e nautici, congiunta a laurea o ad uno dei diplomi di studio di cui alla colonna seguente.	superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia. *e*) Diploma d'italiano, latino, storia e geografia degli istituti superiori di magistero. *f*) Diploma di filosofia e pedagogia conseguito negli istituti superiori di magistero. *g*) Diploma di grado superiore nella lingua straniera messa a concorso rilasciato dal Regio Istituto orientale di Napoli dopo il suo riordinamento disposto col R. decreto legge 15 agosto 1925, n. 1603. *h*) Laurea per qualunque lingua straniera e diploma per lingua straniera diversa da quella messa a concorso rilasciato agli allievi inscritti al Regio Istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia. *i*) Laurea in lettere, o in filosofia, o in giurisprudenza, o in scienze politiche, o in scienze economiche e commerciali o in scienze economico-marittime. *l*) Laurea in scienze politiche e coloniali rilasciata dal Regio istituto superiore di studi commerciali, coloniali ed attuariali di Roma (Regi decreti 12 marzo 1908, e 28 settembre 1911, n. 1109).		
V. Matematica.	*Istituto tecnico industriale:* Matematica. *Istituto tecnico nautico* (corso superiore): Matematica e disegno geometrico.	*a*) Diploma di abilitazione di matematica e fisica rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480. *b*) Diploma di abilitazione di matematica (2° grado) o di matematica e fisica, rilasciato in base al presente regolamento. *c*) Laurea in matematica o in scienze fisiche e matematiche conseguita entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'articolo 326 del T. U. approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro il 31 dicembre 1925. *d*) Idoneità in concorso a cattedre di matematica o di matematica e fisica in Regi istituti industriali e commerciali o di matematica e disegno geometrico in Regi istituti nautici, congiunta a laurea o ad uno dei diplomi di studio di cui alla colonna seguente.	*a*) Diploma di abilitazione di matematica rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533. *b*) Diploma di abilitazione di fisica rilasciato in base al presente regolamento. *c*) Laurea in matematica o in scienze fisiche e matematiche conseguita dopo il 31 dicembre 1924, o, nel caso previsto alla lettera *c*) della precedente colonna, entro il 31 dicembre 1925. *d*) Laurea in fisica o in ingegneria o in discipline nautiche.	Diploma di 2° grado in matematica.	Matematica negli istituti tecnici industriali. Matematica e disegno geometrico negli istituti tecnici nautici.

(1) I professori di ruolo delle scuole ed istituti di istruzione media tecnica regi o pareggiati di qualunque ordine e grado, che occupino una cattedra equiparata a quella cui dà adito il concorso, si considerano pienamente abilitati sempre che posseggano uno dei prescritti titoli di categoria *b*).

CONCORSI	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)	che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di Categoria *b*)	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
VI. Matematica e fisica.	*Istituto tecnico industriale commerciale e per geometri* (corso superiore): Matematica e fisica.	*a*) Diploma di abilitazione di matematica e fisica rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o al presente regolamento. *b*) Laurea in scienze fisiche e matematiche conseguita entro il 31 dicembre 1924, o, nel caso previsto dall'art. 326 del T. U. approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro il 31 dicembre 1925. *c*) Idoneità in concorso di matematica o in concorso di fisica o di matematica e fisica, o di fisica ed elementi di chimica nei Regi istituti industriali, commerciali e nautici, congiunta a laurea o ad uno dei diplomi di studio di cui alla colonna seguente.	*a*) Diploma di abilitazione di matematica rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533. *b*) Laurea in scienze fisiche e matematiche conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto alla lettera *b*) della precedente colonna. *c*) Laurea in matematica o in fisica o in ingegneria o in discipline nautiche. *d*) Diploma di scienze fisiche e naturali rilasciato dalle Regie Università di Roma e di Napoli e dall'Istituto di studi superiori di Firenze alle alunne delle soppresse sezioni di scienze degli Istituti superiori di magistero femminile (Regio decreto 25 novembre 1920, n. 1736).	Diploma di matematica e fisica.	Matematica e fisica in qualunque scuola media.
VII. Chimica e merceologia.	*Istituto tecnico industriale e per geometri* (corso superiore): Chimica. *Istituto tecnico commerciale:* Chimica e merceologia.	*a*) Diploma d'abilitazione di chimica rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480. *b*) Diploma d'abilitazione di chimica e merceologia rilasciato in base al presente regolamento. *c*) Laurea in chimica o in chimica e farmacia o in chimica industriale conseguita entro il 31 dicembre 1924, o nel caso previsto dall'art. 326 del T. U. approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro il 31 dicembre 1925. *d*) Idoneità in concorsi di chimica in Regie Scuole agrarie medie, in Regie scuole medie minerarie ed in Regie istituti industriali, e di scienze e merceologia nei Regi istituti commerciali, congiunta a laurea o ad uno dei diplomi di studio di cui nella colonna seguente.	*a*) Diploma di abilitazione di scienze e chimica rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480. *b*) Diploma di abilitazione di scienze, geografia, chimica e merceologia rilasciato in base al presente regolamento. *c*) Laurea in chimica o in chimica e farmacia o in chimica industriale conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto alla lettera *c*) della precedente colonna.	Diploma di chimica e merceologia.	Chimica e merceologia in qualunque scuola media.
VIII. Scienze e merceologia.	*Scuola tecnica commerciale*: Scienze naturali e fisica, merceologia. *Scuola professionale femminile:* Scienze naturali e merceologia.	*a*) Idoneità conseguita in un concorso a cattedra di scienze e merceologia in Regia scuola o in Regio istituto commerciale o in Regia scuola professionale femminile, congiunta a laurea o ad uno dei diplomi di studio di cui alla colonna seguente. *b*) Diploma di abilitazione di scienze e chimica, rilasciato in base al regolamento 4	*a*) Diploma di abilitazione di scienze o di chimica rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480. *b*) Laurea in chimica, o in chimica e farmacia o in chimica industriale, o in scienze naturali, o in scienze naturali e fisiche, o in fisica.	Diploma di scienze e merceologia.	Scienze naturali e merceologia nelle scuole tecniche commerciali e nelle scuole professionali femminili.

(1) I professori di ruolo delle scuole ed istituti di istruzione media tecnica regi o pareggiati di qualunque ordine e grado, che occupino una cattedra equiparata a quella cui dà adito il concorso, si considerano pienamente abilitati sempre che posseggano uno dei prescritti titoli di categoria *b*).

CONCORSI	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)	TITOLI DI AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di Categoria *b*)	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
		settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480. *c*) Diploma di abilitazione in scienze e merceologia conseguito in base al presente regolamento. *d*) Diploma di abilitazione di matematica, scienze fisiche e naturali, igiene e merceologia rilasciato in base al regolamento 27 gennaio 1933, n. 153. *e*) Diploma di abilitazione in scienze, geografia, chimica e merceologia rilasciato in base al presente regolamento.	*c*) Laurea in scienze agrarie. *d*) Diploma di scienze fisiche e naturali rilasciato dalle Regie Università di Roma e di Napoli e dall'Istituto di studi superiori di Firenze alle alunne delle soppresse sezioni di scienze degli istituti superiori di magistero femminile (R. decreto 25 novembre 1920, n. 1737).		
IX. Disegno.	*Istituto tecnico inferiore:* Disegno. *Istituto tecnico per geometri* (corso inferiore e superiore): Disegno e disegno architettonico ed ornamentale.	*a*) Diploma di abilitazione all'insegnamento del disegno conseguito in base alle disposizioni anteriori al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o i regolamenti 4 settembre 1924, n. 1533, o 9 dicembre 1926, n. 2480, o al presente regolamento. *b*) Diploma di architetto civile, o laurea dalle scuole superiori di architettura o dalle antiche sezioni di architettura delle scuole di applicazione e dei politecnici (se conseguiti entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'art. 326 del T. U. approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro il 31 dicembre 1925). *c*) Diploma di professore di disegno architettonico conseguito prima del 2 febbraio 1924. *d*) Diploma di abilitazione della Scuola superiore d'ornato presso il Regio Politecnico di Torino, rilasciato sino a tutto l'anno 1923. *e*) Patente di abilitazione all'insegnamento artistico nelle scuole già dipendenti dal Ministero di agricoltura, industria e commercio e dal Ministero dell'economia nazionale, conseguita in base al regolamento 9 marzo 1905 e successive modificazioni. *f*) Idoneità in concorso a cattedre di disegno equiparate, a norma del R. decreto 31 agosto 1933, n. 1162, alle cattedre di cui alla presente classe di concorso, congiunta a laurea o ad uno dei diplomi di studio di cui nella colonna seguente.	*a*) Diploma di maturità propria del liceo artistico; licenza da istituto d'arte; licenza da liceo femminile (art. 68 R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3123), in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480. *b*) Diploma di architetto civile, o laurea delle scuole superiori di architettura o delle antiche sezioni di architettura delle scuole di applicazione e dei politecnici (se conseguiti dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto alla lettera *b*) della precedente colonna). *c*) Diploma di professore di disegno architettonico conseguito dal 2 febbraio 1924 in poi. *d*) Diploma o certificato rilasciato negli anni 1924 e 1925 agli alunni inscritti negli anni precedenti all'antica Scuola superiore di ornato presso il Regio politecnico di Torino. *e*) Diploma di licenza dal corso medio o dai corsi speciali, rilasciato dalle accademie o istituti di belle arti sino a tutta la sessione autunnale dell'anno 1924.	Diploma di disegno.	Disegno in tutte le scuole ed istituti d'istruzione media (fatta eccezione delle scuole professionali femminili e delle scuole di magistero professionale per la donna e delle scuole ed istituti tecnici industriali).

(1) I professori di ruolo delle scuole ed istituti di istruzione media tecnica regi o pareggiati di qualunque ordine e grado, che occupino una cattedra equiparata a quella cui dà adito il concorso, si considerano pienamente abilitati sempre che posseggano uno dei prescritti titoli di categoria *b*).

CONCORSI	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE		DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di Categoria *b*)	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
		che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)	che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)		
X. Costruzioni e disegno di costruzioni.	***Istituto tecnico industriale:*** Costruzioni edili stradali e idrauliche, disegno di costruzioni. ***Istituto tecnico per geometri*** (corso superiore): Costruzioni e disegno di costruzioni.	*a*) Diploma d'abilitazione di costruzioni e topografia rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480. *b*) Diploma di abilitazione di costruzioni e disegno di costruzioni, o di tecnologia delle costruzioni, impianto del cantiere ed estimo, rilasciato in base al presente regolamento. *c*) Laurea in ingegneria o in architettura conseguita entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'art. 326 del T. U. approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro il 31 dicembre 1925. *d*) Idoneità in concorso a cattedre di Regi istituti industriali, equiparate, a norma del R. decreto 31 agosto 1933, n. 1162, alla prima cattedra di cui alla presente classe di concorso, congiunta a laurea o ad uno dei diplomi di studio di cui nella colonna seguente.	*a*) Laurea in ingegneria o in architettura conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto alla lettera *c*) della precedente colonna.	Diploma di costruzioni e disegno di costruzioni.	Costruzioni e disegno di costruzioni nei Regi istituti tecnici industriali e per geometri. Resistenza dei materiali nei Regi istituti tecnici industriali. Geometria descrittiva e disegno relativo nei Regi istituti tecnici industriali per minerari.

(1) I professori di ruolo delle scuole ed istituti di istruzione media tecnica regi o pareggiati di qualunque ordine e grado, che occupino una cattedra equiparata a quella cui dà adito il concorso, si considerano pienamente abilitati sempre che posseggano uno dei prescritti titoli di categoria *b*).

TABELLA *B*

Istituto Tecnico Inferiore

CONCORSI	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)	TITOLI DI AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di Categoria *b*)	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
I. Italiano, latino, storia, geografia e cultura fascista.	*Istituto tecnico inferiore:* Lingua italiana, e latina, storia, geografia e cultura fascista.	*a*) Diploma di abilitazione (rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480) o d'italiano, latino, storia e geografia, o di lettere, o diploma di abilitazione d'italiano, latino, storia, geografia e cultura fascista, rilasciato in base al presente regolamento. *b*) Laurea in lettere conseguita entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'articolo 326 del T. U. approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro il 31 dicembre 1925. *c*) Diploma d'italiano, latino, storia e geografia, degli Istituti superiori di magistero conseguito entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'art. 326 del T. U. approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro il 31 dicembre 1925.	*a*) Diploma di abilitazione (rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480) di lettere classiche, o d'italiano, storia e geografia, o d'italiano (lettere italiane) e storia, o d'italiano, latino (lettere italiane e latine) e storia. *b*) Laurea in lettere conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto alla lettera *b*) della precedente colonna. *c*) Laurea in filosofia. *d*) Diploma d'italiano, latino, storia e geografia degli istituti superiori di magistero, conseguito dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto alla lettera *c*) della precedente colonna. *e*) Diploma di filosofia e pedagogia conseguito negli istituti superiori di magistero. *f*) Diploma di lingua e letteratura italiana o di storia e geografia o di materie letterarie o di pedagogia e morale conseguito negli istituti superiori di magistero femminile.	Diploma di italiano, latino storia, geografia e cultura fascista.	Lingua e letteratura italiana e latina, storia, geografia, cultura fascista, in qualunque scuola media di 1° grado.
II. Matematica.	*Istituto tecnico inferiore:* Matematica.	*a*) Diploma di abilitazione di matematica e fisica, rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o al presente regolamento. *b*) Diploma di abilitazione di matematica (anche di 1° grado) o di scienze, rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924 n. 1533. *c*) Diploma di abilitazione di matematica e scienze rilasciato in base al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480. *d*) Diploma di abilitazione di matematica rilasciato in base al R. decreto 26 aprile 1930. n. 485, o in base al presente regolamento.	*a*) Laurea in matematica conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto alla lettera *c*) della precedente colonna o laurea in fisica, o in scienze fisiche e matematiche, o in ingegneria, o in discipline nautiche. *b*) Diploma di scienze fisiche e naturali rilasciato dalle Regie università di Roma e di Napoli e dall'Istituto di studi superiori di Firenze alle alunne delle soppresse sezioni di scienze degli istituti superiori di magistero femminile (R. decreto 25 novembre 1920, n. 1736).	Diploma di 1° grado in matematica.	Matematica in tutte le scuole medie di primo grado.

(1) I professori di ruolo delle scuole ed istituti di istruzione media tecnica regi o pareggiati di qualunque ordine e grado, che occupino una cattedra equiparata a quella cui dà adito il concorso, si considerano pienamente abilitati sempre che posseggano uno dei prescritti titoli di categoria *b*).

CONCORSI	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE		DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di Categoria *b*)	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
		che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)	che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)		
		e) **Laurea in matematica conseguita entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'art. 326 del T. U. approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro il 31 dicembre 1925.** *f*) **Idoneità in concorsi a cattedre di matematica o di matematica e fisica nei Regi istituti industriali e commerciali o di matematica e disegno geometrico nei Regi istituti nautici, congiunta a laurea.**			

(1) I professori di ruolo delle scuole ed istituti di istruzione media tecnica regi o pareggiati di qualunque ordine e grado, che occupino una cattedra equiparata a quella cui dà adito il concorso, si considerano pienamente abilitati sempre che posseggano uno dei prescritti titoli di categoria *b*).

Tabella C.

Scuola tecnica agraria

CONCORSI	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE: che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)	TITOLI DI AMMISSIONE: che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di Categoria *b*)	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
I. - Scienze fisiche e naturali e industrie agrarie.	*Scuola tecnica a indirizzo agrario*: Elementi di fisica, scienze naturali, patologia vegetale, elementi di chimica, industrie agrarie. Elementi di fisica, scienze naturali, patologia vegetale, elementi di chimica e industrie agrarie, caseificio.	*a*) Diploma di abilitazione di scienze fisiche e naturali e industrie agrarie rilasciato in base al presente regolamento. *b*) Laurea in scienze agrarie conseguita anteriormente al 2 febbraio 1924.	*a*) Laurea in scienze agrarie conseguita dal 2 febbraio 1924 in poi. *b*) Laurea in fisica o in scienze o in scienze naturali e fisiche.	Diploma di scienze fisiche e naturali e industrie agrarie.	Elementi di fisica, scienze naturali, patologia vegetale, elementi di chimica e industrie agrarie nelle scuole tecniche a indirizzo agrario.
II. - Agraria, computisteria rurale, legislazione rurale, agrimensura.	*Scuola tecnica a indirizzo agrario*: Agraria ed economia rurale, computisteria rurale, legislazione rurale, agrimensura e disegno relativo.	*a*) Diploma di abilitazione di agraria rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533 o al regolamento 9 dicembre 19[illegible]6, n. 2480. *b*) Diploma di abilitazione di agraria, computisteria rurale, legislazione rurale, agrimensura, rilasciato in base al presente regolamento. *c*) Diploma di abilitazione di agricoltura rilasciato in base al presente regolamento. *d*) Laurea in scienze agrarie conseguita anteriormente al 2 febbraio 1924.	*a*) Laurea in scienze agrarie conseguita dal 2 febbraio 1924 in poi.	Diploma di agraria, computisteria rurale, legislazione rurale e agrimensura.	Agraria ed economia rurale, computisteria rurale, legislazione rurale, agrimensura e disegno relativo nelle scuole tecniche a indirizzo agrario e nelle scuole secondarie di avviamento professionale di tipo agrario.

(1) I professori di ruolo delle scuole ed istituti di istruzione media tecnica regi o pareggiati di qualunque ordine e grado, che occupino una cattedra equiparata a quella cui dà adito il concorso, si considerano pienamente abilitati sempre che posseggano uno dei prescritti titoli di categoria *b*).

TABELLA *D*

Istituto tecnico agrario

CONCORSI	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)	TITOLI DI AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di Categoria *b*)	INSEGNAMENT per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
I. – Scienze naturali, geografia e patologia vegetale.	*Istituto tecnico agrario*: Scienze naturali, geografia e patologia vegetale. Scienze naturali, geografia, patologia vegetale, patologia viticolo-enologica, zimotecnia. Scienze naturali, geografia, patologia vegetale, patologia ed entomologia orticole. Scienze naturali, patologia vegetale, patologia dell'olivo. Scienze naturali, patologia vegetale, botanica e patologia del tabacco.	*a*) Diploma di abilitazione di scienze e chimica rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533 o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480. *b*) Diploma di abilitazione di scienze naturali, geografia e patologia vegetale rilasciato in base al presente regolamento. *c*) Laurea in scienze naturali conseguita entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'art. 326 del T. U. approvato con R. D. 31 agosto 1933, n. 1592, entro il 31 dicembre 1925. *d*) Idoneità in concorso a cattedre di scienze fisiche e naturali e patologia vegetale di scuole agrarie medie, congiunta a laurea.	*a*) Laurea in scienze naturali conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto alla lettera *c*) della precedente colonna. *b*) Laurea di scienze naturali e fisiche o in scienze agrarie.	Diploma di scienze naturali, geografia e patologia vegetale.	Scienze naturali, geografia, patologia vegetale, zimotecnia negli istituti tecnici agrari.
II. – Chimica e industrie agrarie.	*Istituto tecnico agrario*: Chimica generale inorganica e organica, chimica agraria, industrie agrarie.	*a*) Diploma di abilitazione di chimica rilasciato in base al regolamento 4 sett. 1924, n. 1533 o al regolamento 9 dicem. 1926, n. 2480. *b*) Diploma di abilitazione di chimica ed industrie agrarie rilasciato in base al presente regolamento.	*a*) Laurea in chimica o in chimica e farmacia o in chimica industriale o in scienze agrarie.	Diploma di chimica e industrie agrarie.	Chimica generale inorganica e organica, chimica agraria, industrie agrarie negli istituti tecnici agrari.

(1) I professori di ruolo delle scuole ed istituti di istruzione media tecnica regi o pareggiati di qualunque ordine e grado, che occupino una cattedra equiparata a quella cui dà adito il concorso, si considerano pienamente abilitati sempre che posseggano uno dei prescritti titoli di categoria b).

CONCORSI	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)	TITOLI DI AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di Categoria *b*)	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
	Chimica generale, inorganica e organica, chimica agraria, industrie agrarie, chimica viticolo-enologica Chimica generale inorganica e organica, chimica agraria, industrie e tecnologia olearia. Chimica generale agrarie, chimica inorganica e organica, chimica agraria, industrie agrarie, industria lattiera e casearia.	*c*) Diploma di abilitazione di caseificio e chimica rilasciato in base al presente regolamento. *d*) Idoneità in concorso a cattedre di chimica generale, agraria e tecnologica ed industrie agrarie di scuole agrarie medie, congiunta a laurea.			
IV. - Agricoltura.	*Istituto tecnico agrario*: Agricoltura. Agricoltura, economia ed estimo rurale. Agricoltura, economia ed estimo rurale, contabilità agraria. Agricoltura, economia ed estimo rurale, contabilità agraria, contabilità zootecnico-casearia. Agricoltura, colture irrigue.	*a*) Diploma di abilitazione di agraria rilasciato in base al regolamento 4 sett. 1924, n. 1533 o al regolamento 9 dicem. 1926, n. 2480. *b*) Diploma di abilitazione di agricoltura o di economia ed estimo rurale o di agronomia ed estimo rilasciato in base al presente regolamento. *c*) Laurea in scienze agrarie conseguita anteriormente al 2 febbraio 1924. *d*) Idoneità in concorso a cattedre di agraria, economia rurale con nozioni di estimo e di legislazione rurale e contabilità agraria delle scuole agrarie medie, congiunta a laurea.	*a*) Laurea in scienze agrarie conseguita posteriormente al 2 febbraio 1924.	Diploma di agricoltura.	Agricoltura, economia ed estimo rurale, contabilità agraria, contabilità zootecnico-casearia, colture irrigue, negli istituti tecnici agrari.

(1) I professori di ruolo delle scuole ed istituti di istruzione media tecnica regi o pareggiati di qualunque ordine e grado, che occupino una cattedra equiparata a quella cui dà adito il concorso, si considerano pienamente abilitati sempre che posseggano uno dei prescritti titoli di categoria *b*).

CONCORSI	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE: che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)	TITOLI DI AMMISSIONE: che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di Categoria *b*)	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
V. - Economia ed estimo rurale.	*Istituto tecnico agrario*: Economia ed estimo rurale, contabilità agraria, elementi di diritto agrario. Economia ed estimo rurale, contabilità agraria, elementi di diritto agrario, economia montana. Economia ed estimo rurale, contabilità agraria, elementi di diritto agrario, produzione economica e commercio del tabacco, estimo legislazione contabilità in rapporto al tabacco.	*a*) Diploma di abilitazione di agraria rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533 o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480. *b*) Diploma di abilitazione di economia ed estimo rurale o di agricoltura o di agronomia ed estimo rilasciato in base al presente regolamento. *c*) Laurea in scienze agrarie conseguita anteriormente al 2 febbraio 1924. *d*) Idoneità in concorso a cattedre di agraria, economia rurale, con nozioni di estimo e di legislazione rurale e contabilità agraria delle scuole agrarie medie, congiunta a laurea.	*a*) Laurea in scienze agrarie conseguita posteriormente al 2 febbraio 1924.	Diploma di economia ed estimo rurale.	Economia ed estimo rurale, contabilità agraria, elementi di diritto agrario, economia montana, produzione economia e commercio del tabacco, estimo legislazione e contabilità in rapporto al tabacco negli istituti tecnici agrari.
VI. - Olivicoltura e oleificio.	*Istituto tecnico agrario*: Olivicoltura, oleificio, economia estimo contabilità e legislazione in rapporto all'ovicoltura e all'oleificio, meccanica e costruzioni olearie.	*a*) Diploma di abilitazione di olivicoltura ed oleificio rilasciato in base al presente regolamento. *b*) Diploma di abilitazione di agricoltura rilasciato in base al presente regolamento. *c*) Laurea in scienze agrarie conseguita anteriormente al 2 febbraio 1924.	*a*) Laurea in scienze agrarie conseguita posteriormente al 2 febbraio 1924.	Diploma di olivicoltura e oleificio.	Olivicoltura e oleificio, economia estimo contabilità e legislazione in rapporto all'olivicoltura e all'oleificio, meccanica e costruzioni olearie negli istituti tecnici agrari.

(1) I professori di ruolo delle scuole ed istituti di istruzione media tecnica regi o pareggiati di qualunque ordine e grado, che occupino una cattedra equiparata a quella cui dà adito il concorso, si considerano pienamente abilitati sempre che posseggano uno dei prescritti titoli di categoria *b*).

CONCORSI	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a)* (1)	TITOLI DI AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b)*	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di Categoria *b)*	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
XI. - Giardinaggio.	*Istituto tecnico agrario*: Giardinaggio, architettura impianto e governo dei giardini e parchi, tecnologia orticola, allevamento degli animali da cortile e da uccelleria.	*a)* Diploma di abilitazione di agraria rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533 o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480. *b)* Diploma di abilitazione di giardinaggio rilasciato in base al presente regolamento. *c)* Diploma di abilitazione di agricoltura rilasciato in base al presente regolamento. *d)* Laurea in scienze agrarie conseguita anteriormente al 2 febbraio 1924.	*a)* Laurea in scienze agrarie conseguita posteriormente al 2 febbraio 1924.	Diploma di giardinaggio.	Giardinaggio, architettura, impianto e governo dei giardini e parchi, tecnologia orticola, allevamento degli animali da cortile e da uccelliera negli istituti tecnici agrari.
XIII. - Zootecnia.	*Istituto tecnico agrario*: Zootecnia, anatomia fisiologica ed igiene degli animali domestici, ezoognosia, legislazione zootecnica e casearia.	*a)* Diploma di abilitazione di zootecnica rilasciato in base al presente regolamento.	*a)* Laurea in scienze agrarie o in zooiatria.	Diploma di zootecnia.	Zootecnia, anatomia fisiologica ed igiene degli animali domestici, ezoognosia, legislazione zootecnica e casearia negli istituti tecnici agrari.
XIV. - Topografia, costruzioni rurali e meccanica agraria.	*Istituto tecnico agrario*: Elementi di costruzioni rurali e disegno relativo, elementi di topografia e disegno relativo, meccanica agraria. Elementi di costruzioni rurali e disegno relativo, elementi di topo-	*a)* Diploma di abilitazione di costruzioni e di topografia rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533 o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480 o in base al presente regolamento. *b)* Diploma di abilitazione di topografia, costruzioni rurali e meccanica agraria rilasciato in base al presente regolamento. *c)* Diploma di abilitazione di topografia congiunto a diploma di abilitazione di costruzioni e disegno di costruzioni rilasciati in base al presente regolamento.	*a)* Laurea d'ingegnere conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto alla lettera *d)* della precedente colonna	Diploma di topografia, costruzioni rurali e meccanica agraria.	Costruzioni rurali e disegno relativo, topografia e disegno relativo, meccanica agraria, nozioni sulle bonifiche, negli istituti tecnici agrari.

(1) I professori di ruolo delle scuole ed istituti di istruzione media tecnica regi o pareggiati di qualunque ordine e grado, che occupino una cattedra equiparata a quella cui dà adito il concorso, si considerano pienamente abilitati sempre che posseggano uno dei prescritti titoli di categoria *b)*.

CONCORSI	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a)* (1)	che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b)*	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di Categoria *b)*	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
	grafia e disegno relativo, costruzioni enologiche, meccanica agraria, meccanica viticolo - enologica.	*d)* Laurea d'ingegnere conseguita entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'art. 326 del T. U. approvato con Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro il 31 dicembre 1925.			
	Elementi di costruzioni rurali e disegno relativo, elementi di topografia e disegno relativo, meccanica agraria, costruzioni orticole.				
	Elementi di costruzioni rurali e disegno relativo, elementi di topografia e disegno relativo, meccanica agraria, complementi di costruzioni e nozioni sulle bonifiche.				
	Elementi di costruzioni rurali e disegno relativo, elementi di topografia e disegno relativo, meccanica agraria, meccanica e costruzioni zootecniche e casearie.				

(1) I professori di ruolo delle scuole ed istituti di istruzione media tecnica regi o pareggiati di qualunque ordine e grado, che occupino una cattedra equiparata a quella cui dà adito il concorso si considerano pienamente abilitati sempre che posseggano uno dei prescritti titoli di categoria *b)*

TABELLA *E*

Scuola tecnica industriale

CONCORSI	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE: che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorro Categoria *a*) (1)	TITOLI DI AMMISSIONE: che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di Categoria *b*)	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
I. - Matematica, fisica e chimica.	*Scuola tecnica ad indirizzo industriale*: Matematica - Elementi di fisica e di chimica.	a) Diploma di abilitazione di matematica e fisica rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533 o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o al presente regolamento. *b*) Diploma di abilitazione di matematica o di fisica o di matematica e fisica o di matematica, fisica e chimica, rilasciato in base al presente regolamento. *c*) Laurea in scienze fisiche e matematiche conseguita entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'art. 326 del T. U. approvato con R. D. 31 agosto 1933, numero 1592, entro il 31 dicembre 1925. *d*) Idoneità in concorso per matematica e fisica in RR. scuole e istituti d'istruzione tecnico-professionale congiunta a laurea in matematica o in fisica o in ingegneria, o gi laboratori-scuola, equiparate alle cattedre di matematiche.	*a*) Laurea in matematica, o in fisica, o in chimica, o in ingegneria, o in discipline nautiche. *b*) Laurea in scienze fisiche o matematiche conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto alla lettera *c*) della precedente colonna.	Diploma di matematica, fisica e chimica.	Matematica, fisica, chimica nelle scuole tecniche ad indirizzo industriale.
II. - Elettrotecnica.	*Scuola tecnica ad indirizzo industriale per meccanici, con specializzazione per elettricisti*: Elementi di elettrotecnica - Elettrotecnica ed impianti elettrici - Apparecchi elettrici, misure elettriche ed esercitazioni - Disegno di schemi - Tecnologia delle costruzioni elettromeccaniche.	*a*) Diploma di abilitazione di elettrotecnica o di elettrotecnica o radiotecnica o di fisica ed elettrotecnica o di elettrotecnica e laboratorio o di radiotecnica e laboratorio, rilasciato in base al presente regolamento. *b*) Diploma di abilitazione all'insegnamento di elettrotecnica nelle RR. scuole industriali di 2° e 3° grado, rilasciato dalla Regia Scuola di magistero, coordinata, giusta il D. L. 6 giugno 1918, n. 1223, al R. Istituto nazionale d'istruzione professionale in Roma, congiunto a laurea in ingegneria. *c*) Idoneità in concorso a cattedre di Regie scuole industriali o di tirocinio, equiparate alla cattedra di cui alla presente classe di concorso, a norma del R. D. 31 agosto 1933, n. 1162, congiunta a laurea.	*a*) Laurea in ingegneria o in fisica.	Diploma di elettrotecnica.	Elettrotecnica ed impianti elettrici - Apparecchi elettrici, misure elettriche ed esercitazioni - Disegno di schemi - Tecnologia delle costruzioni elettromeccaniche nelle scuole tecniche ad indirizzo industriale.

(1) I professori di ruolo delle scuole ed istituti di istruzione media tecnica regi o pareggiati di qualunque ordine e grado, che occupino una cattedra equiparata a quella cui dà adito il concorso, si considerano pienamente abilitati sempre che posseggano uno dei prescritti titoli di categoria *b*).

CONCORSI	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a)* (1)	TITOLI DI AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b)*	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di Categoria *b)*	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
		d) Idoneità in concorso a cattedre di Regi istituti industriali, equiparate a quelle di fisica ed elettrotecnica, o di elettrotecnica e laboratorio di elettrotecnica, a norma del Regio decreto 31 agosto 1933, numero 1162, congiunta a laurea.			
IV - Meccanica e disegno professionale	*Scuola tecnica ad indirizzo industriale per meccanici, tessili, minatori*: Meccanica e macchine - Disegno professionale.	*a)* Diploma di abilitazione di meccanica e disegno professionale, o di motori e macchine agricole, o di macchine di trasporto e motori, o di tecnica degli impianti termici, o di meccanica, macchine e disegno relativo, o disegno tecnico, o di macchine marine e disegno, rilasciato in base al presente regolamento. *b)* Laurea in ingegneria conseguita entro il 31 dicembre 1924 o nel caso previsto dall'art. 326 del T. U., approvato con R. D. 31 agosto 1933, n. 1592, entro il 31 dicembre 1925. *c)* Diploma di abilitazione all'insegnamento di meccanica e macchine nelle RR. scuole industriali di 2° e 3° grado, rilasciato dalla Scuola di magistero, coordinata, giusta il D. L. 6 giugno 1918, n. 1223, al R. Istituto nazionale d'istruzione professionale in Roma, congiunto a laurea in ingegneria. *d)* Idoneità in concorso a cattedre di Regie scuole industriali o di tirocinio, o di Regi laboratori-scuola, equirati alle cattedre di cui alla presente classe di concorso, a norma del R. D. 31 agosto 1933, n. 1162, congiunta a laurea. *e)* Idoneità in concorso a cattedre di Regi istituti industriali, equiparate a quelle di meccanica, o meccanica e disegno, o meccanica e laboratorio di macchine, o di macchine, o di meccanica, macchine e disegno, o di disegno, a norma del Regio decreto 31 agosto 1933, n. 1162, congiunta a laurea.	*a)* Laurea in ingegneria conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto alla lettera *b)* della precedente colonna.	Diploma di meccanica e disegno professionale.	Meccanica e macchine, macchine motrici termiche nelle scuole tecniche ad indirizzo industriale. Disegno professionale nelle specializzazioni per meccanici, tessili, minatori.

(1) I professori di ruolo delle scuole ed istituti di istruzione media tecnica regi o pareggiati di qualunque ordine e grado, che occupino una cattedra equiparata a quella cui dà adito il concorso, si considerano pienamente abilitati sempre che posseggano uno dei prescritti titoli di categoria *b)*

CONCORSI	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE — che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)	TITOLI DI AMMISSIONE — che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di Categoria *b*)	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
VIII - Tecnologia e disegno professionale.	*Scuola tecnica ad indirizzo industriale per meccanici e per falegnami-ebanisti*: Tecnologia - Laboratorio tecnologico. Tecnologia - Laboratorio tecnologico - Disegno professionale. Disegno professionale.	*a*) Diploma di abilitazione di tecnologia e disegno professionale o di tecnologia meccanica e laboratorio, rilasciati in base al presente regolamento. *b*) Diploma di abilitazione all'insegnamento di tecnologia nelle RR. scuole industriali di 2° e 3° grado rilasciato dalla Scuola di magistero, coordinata, giusta il D. L. 6 giugno 1918, n. 1223, al R. Istituto nazionale d'istruzione professionale in Roma, congiunto a laurea in ingegneria. *c*) Idoneità in concorso a cattedre di Regie scuole industriali o di tirocinio, equiparate alle cattedre di cui alla presente classe di concorso, a norma del R. D. 31 agosto 1933, n. 1162, congiunta a laurea in ingegneria. *d*) Idoneità in concorso a cattedre di Regi istituti industriali, equiparate alla cattedra di tecnologia meccanica e laboratorio tecnologico, a norma del Regio decreto 31 agosto 1933, n. 1162, congiunta a laurea in ingegneria.	*a*) Laurea in ingegneria.	Diploma di tecnologia e disegno professionale.	Tecnologia - Laboratorio tecnologico - Disegno professionale nelle scuole tecniche ad indirizzo industriale per falegnami ebanisti e per meccanici. Elementi di chimica e tecnologia nelle scuole tecniche a indirizzo industriale per radioapparecchiatori.
IX - Disegno professionale e tecnologia del legno.	*Scuola tecnica ad indirizzo industriale per falegnami-ebanisti*: Disegno professionale. Tecnologia - Disegno professionale.	*a*) Diploma di abilitazione di disegno professionale e tecnologia del legno o di tecnologia e disegno professionale e di tecnologia meccanica e laboratorio, rilasciato in base al presente regolamento. *b*) Idoneità in concorso a cattedre di Regie scuole industriali o di tirocinio, o di Regi laboratori-scuola, equiparate a quella di cui alla presente classe di concorso, a norma del R. D. 31 agosto 1933, n. 1162, congiunta a laurea in ingegneria.	*a*) Laurea in ingegneria o in architettura o diploma di architetto civile	Diploma di disegno professionale e tecnologia del legno.	Disegno professionale, e tecnologia nelle scuole tecniche ad indirizzo industriale per falegnami - ebanisti.

(1) I professori di ruolo delle scuole ed istituti di istruzione media tecnica regi o pareggiati di qualunque ordine e grado, che occupino una cattedra equiparata a quella cui dà adito il concorso, si considerano pienamente abilitati sempre che posseggano uno dei prescritti titoli di categoria *b*).

CONCORSI	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE — che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)	TITOLI DI AMMISSIONE — che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di Categoria *b*)	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
X. - Tecnologia, elementi di costruzioni, disegno professionale.	*Scuola tecnica ad indirizzo industriale per edili*: Tecnologia - Elementi di costruzioni. Tecnologia - Elementi di costruzioni - Disegno professionale. Disegno professionale.	*a*) Diploma di abilitazione di costruzioni e di topografia rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533 e al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480. *b*) Diploma di abilitazione di tecnologia, elementi di costruzioni, disegno professionale, o di costruzioni e disegno di costruzioni, o di topografia e costruzioni, o di tecnologia delle costruzioni, impianto del cantiere ed estimo, rilasciato in base al presente regolamento. *c*) Idoneità in concorso a cattedre di Regie scuole industriali o di tirocinio, equiparate a quelle di cui alla presente classe di concorso, a norma del Regio decreto 31 agosto 1933, n. 1162, congiunte a laurea in ingegneria o in architettura. *d*) Idoneità in concorso a cattedre di Regi istituti industriali equiparate a quelle di topografia ed esercitazioni, costruzioni, disegno o di costruzioni edili, stradali ed idrauliche e disegno di costruzioni o di impianto ed organizzazione del cantiere e tecnologia delle costruzioni, laboratorio tecnologico edile, resistenza dei materiali, estimo, a norma del R. D. 31 agosto 1933, n. 1162, congiunta a laurea in ingegneria o in architettura.	*a*) Laurea in ingegneria o architettura.	Diploma di tecnologia, elementi di costruzioni, disegno professionale.	Tecnologia - Elementi di costruzioni - Disegno professionale nelle scuole tecniche ad indirizzo industriale per edili.

(1) I professori di ruolo delle scuole ed istituti di istruzione media tecnica regi o pareggiati di qualunque ordine e grado, che occupino una cattedra equiparata a quella cui dà adito il concorso, si considerano pienamente abilitati sempre che posseggano uno dei prescritti titoli di categoria *b*).

TABELLA F.

Istituto tecnico industriale

CONCORSI	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE: che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)	TITOLI DI AMMISSIONE: che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di Categoria *b*)	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
I. - Fisica.	*Istituto tecnico industriale*: Fisica.	*a*) Diploma di abilitazione di matematica e fisica, rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533 o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480. *b*) Diploma di abilitazione di fisica o di matematica e fisica, rilasciato in base al presente regolamento. *c*) Laurea in fisica o in scienze fisiche e matematiche conseguita entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'articolo 326 del T. U. approvato con Regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro il 31 dicembre 1925. *d*) Diploma di abilitazione all'insegnamento di fisica nelle R. scuole industriali di 2° e 3° grado, rilasciato dalla R. scuola di magistero, coordinata, giusta il D. L. 6 giugno 1918, n. 1223, al R. Istituto nazionale d'istruzione professionale in Roma, congiunto a laurea in fisica o in ingegneria. *e*) Idoneità in concorso a cattedre di fisica o di matematica e fisica in RR. istituti industriali, congiunta a laurea o ad uno dei diplomi di studio di cui alla colonna seguente.	*a*) Diploma di abilitazione di matematica rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533. *b*) Diploma di abilitazione di matematica rilasciato in base al presente regolamento. *c*) Laurea in fisica o in scienze fisiche e matematiche conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto alla lettera *c*) della precedente colonna. *d*) Laurea in matematica o in ingegneria.	Diploma di fisica.	Fisica negli istituti tecnici industriali.
II. - Fisica ed elettrotecnica	*Istituto tecnico industriale*: Fisica Elettrotecnica.	*a*) Diploma di abilitazione di fisica ed elettrotecnica, rilasciato in base al presente regolamento. *b*) Diploma di abilitazione all'insegnamento di fisica o di elettrotecnica nelle Regie scuole industriali di 2° e 3° grado, rilasciato dalla R. Scuola di magistero, coordinata, giusta il D. L. 6 giugno 1918, n. 1223, al R. Istituto nazionale d'istruzione professionale in Roma, congiunto a laurea in fisica o in ingegneria. *c*) Idoneità in concorso a cattedre di fisica ed elettrotecnica in RR. istituti industriali, congiunta a laurea.	*a*) Laurea in fisica o in ingegneria.	Diploma di fisica ed elettrotecnica.	Fisica, elettrotecnica negli istituti tecnici industriali.

(1) I professori di ruolo delle scuole ed istituti di istruzione media tecnica regi o pareggiati di qualunque ordine e grado, che occupino una cattedra equiparata a quella cui dà adito il concorso, si considerano pienamente abilitati sempre che posseggano uno dei prescritti titoli di categoria *b*)

CONCORSI	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)	TITOLI DI AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di Categoria *b*)	INSEGNAMENTI per i quali sono validi diplomi di abilitazio indicati nella prec dente colonna
III. - Elettrotecnica e laboratorio.	*Istituto tecnico industriale*: Elettrotecnica - Laboratorio di elettrotecnica.	*a*) Diploma di abilitazione di elettrotecnica e laboratorio o di radiotecnica e laboratorio, rilasciato in base al presente regolamento. *b*) Diploma di abilitazione all'insegnamento di elettrotecnica nelle RR. scuole industriali di 2° e 3° grado, rilasciato dalla R. Scuola di magistero, coordinata, giusta il D. L. 6 giugno 1918, n. 1223, al R. Istituto nazionale d'istruzione professionale in Roma, congiunto a laurea in fisica o in ingegneria. *c*) Idoneità in concorso a cattedre di Regi istituti industriali equiparate alla cattedra di cui alla presente classe di concorso, a norma del R. decreto 31 agosto 1933, n. 1162, congiunta a laurea.	*a*) Laurea in ingegneria.	Diploma di elettrotecnica e laboratorio.	Elettrotecnica, laboratorio e disegno di elettrotecnica negli istituti tecnici industriali.
IV. - Radiotecnica e laboratorio.	*Istituto tecnico industriale per radiotecnici*: Radiotecnica generale - Strumenti, misure elettriche e radioelettriche - Laboratorio di misure elettriche e radioelettriche.	*a*) Diploma di abilitazione di radiotecnica e laboratorio o di fisica ed elettrotecnica o di elettrotecnica e laboratorio, rilasciato in base al presente regolamento. *b*) Idoneità in concorso a cattedre di Regi istituti industriali, equiparati alla cattedra in elettrotecnica e laboratorio di elettrotecnica di RR. istituti tecnici industriali, a norma del R. D. 31 agosto 1933, n. 1162, congiunta a laurea.	*a*) Laurea in ingegneria o in fisica.	Diploma di radiotecnica e laboratorio.	Radiotecnica generale, strumenti misure elettriche e radioelettriche, laboratorio di misure elettriche e radioelettriche, disegno di radiotecnica negli istituti tecnici industriali.
V. - Meccanica, macchine, disegno relativo	*Istituto tecnico industriale*: Meccanica. Meccanica e disegno. Macchine - Laboratorio di macchine - Disegno. Meccanica - Macchine - Laboratorio di macchine.	*a*) Diploma di abilitazione di meccanica, macchine, disegno relativo, o di macchine marine e disegno, rilasciato in base al presente regolamento. *b*) Diploma di abilitazione all'insegnamento di meccanica e macchine nelle Regie scuole industriali di 2° e 3° grado, rilasciato dalla R. Scuola di magistero, coordinata, giusta il D. L. 6 giugno 1918, numero 1223, al R. Istituto nazionale di istruzione professionale in Roma, congiunto a laurea in ingegneria.	*a*) Laurea in ingegneria.	Diploma di meccanica, macchine, disegno relativo.	Meccanica, macchine, laboratorio di macchine, disegno relativo negli istituti tecnici industriali.

(1) I professori di ruolo delle scuole ed istituti di istruzione media tecnica regi o pareggiati di qualunque ordine e grado, che occupino una cattedra equiparata a quella cui dà adito il concorso, si considerano pienamente abilitati sempre che posseggano uno dei prescritti titoli di categoria *b*).

CONCORSI	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE — che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)	TITOLI DI AMMISSIONE — che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di Categoria *b*)	INSEGNAMENTI per i quali sono validi diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
	Macchine - Laboratorio di macchine. Meccanica - Macchine - Disegno.	*c*) Idoneità in concorso a cattedre di Regi istituti industriali, equiparate a quelle di cui alla presente classe di concorso, a norma del R. decreto 31 agosto 1933, n. 1162, congiunta a laurea.			
VI. - Disegno tecnico.	*Istituto tecnico industriale per meccanici elettricisti*: Disegno.	*a*) Diploma di disegno tecnico rilasciato in base al presente regolamento. *b*) Idoneità in concorso a cattedre di Regi istituti industriali, equiparate a quella di cui alla presente classe di concorso, a norma del R. decreto 31 agosto 1933, n. 1162, congiunta a laurea.	*a*) Laurea in ingegneria.	Diploma di disegno tecnico.	Disegno negli istituti tecnici industriali per meccanici elettricisti.
VIII. - Chimica e laboratorio.	*Istituto tecnico industriale*: Chimica. Chimica e laboratorio di chimica. Chimica - Chimica analitica. Chimica - Analisi chimica generale - Elettrochimica.	*a*) Diploma di abilitazione di chimica rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480. *b*) Diploma di abilitazione e di chimica e laboratorio o di chimica industriale e tintoria e laboratorio, o di chimica e merceologia, rilasciato in base al presente regolamento. *c*) Laurea in chimica e farmacia, o in chimica industriale, conseguita entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'art. 326 del T. U. approvato con R. D. 31 agosto 1933, n. 1592, entro il 31 dicembre 1925. *d*) Idoneità in concorso a cattedre di Regi istituti industriali, equiparate a quelle di cui alla presente classe di concorso a norma del R. decreto 31 agosto 1933, numero 1162, congiunta a laurea.	*a*) Laurea in chimica, o in chimica e farmacia, o in chimica industriale, conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto alla lettera *c*) della precedente colonna.	Diploma di chimica e laboratorio.	Chimica, chimica generale, chimica analitica, fisico-chimica, elettrochimica, analisi chimica generale, analisi tecniche, laboratorio chimico, laboratorio di analisi e di elettrochimica negli istituti tecnici industriali. Chimica, elementi di chimica e tecnologia nelle scuole tecniche ad indirizzo industriale.
IX. - Chimica industriale e tintoria e laboratorio.	*Istituto tecnico industriale*: Chimica - Chimica tintoria.	*a*) Diploma di abilitazione di chimica rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1925, n. 2480. *b*) Diploma di abilitazione di chimica industriale e tintoria e laboratorio, o di chi-	*a*) Laurea in chimica, o in chimica e farmacia, o in chimica industriale, conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto alla lettera *c*) della precedente colonna.	Diploma di chimica industriale e tintoria e laboratorio.	Chimica tecnologica, chimica tessile, chimica tintoria, apprettatura, analisi tecniche, chimica in-

(1) I professori di ruolo delle scuole ed istituti di istruzione media tecnica regi o pareggiati di qualunque ordine e grado, che occupino una cattedra equiparata a quella cui dà adito il concorso, si considerano pienamente abilitati sempre che posseggano uno dei prescritti titoli di categoria *b*).

CONCORSI	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a)* (1)	TITOLI DI AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b)*	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di Categoria *b)*	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazio. e indicati nella precedente colonna
	Chimica industriale e tintoria - Analisi tecniche - Impianti chimici e disegno relativo.	mica e laboratorio, o di chimica o merceologia, rilasciato in base al presente regolamento. *c)* Laurea in chimica, o in chimica e farmacia, o in chimica industriale, conseguita entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'art. 326 del T. U. approvato con R. D. 31 agosto 1933, n. 1532, entro il 31 dicembre 1925. *d)* Idoneità in concorso a cattedre di Regi istituti industriali, equiparati a quelle di cui alla presente classe di concorso a norma del R. D. 31 agosto 1933, n. 1162, congiunta a laurea.			dustriale e tintoria, impianti chimici e disegno relativo, laboratorio di chimica tintoria e tecnologia negli istituti industriali. Chimica, elementi di chimica e tecnologia, chimica generale e industriale, nozioni sugli impianti chimici, disegno professionale nelle scuole tecniche ad indirizzo industriale.
X. - Tecnologia meccanica e laboratorio.	*Istituto tecnico industriale*: Tecnologia meccanica - Laboratorio tecnologico.	*a)* Diploma di abilitazione di tecnologia meccanica e laboratorio rilasciato in base al presente regolamento. *b)* Diploma di abilitazione all'insegnamento della tecnologia nelle RR. scuole industriali di 2° e 3° grado, rilasciato dalla R. Scuola di magistero, coordinata, giusta il D. L. 6 giugno 1918, n. 1223, al Regio istituto nazionale d'istruzione professionale in Roma, congiunto a laurea in ingegneria. *c)* Idoneità in concorso a cattedre di Regi istituti industriali, equiparata a quella di cui alla presente classe di concorso, a norma del R. decreto 31 agosto 1933, numero 1162, congiunta a laurea.	*a)* Laurea in ingegneria.	Diploma di tecnologia meccanica e laboratorio.	Tecnologia meccanica e laboratorio tecnologico negli istituti tecnici industriali.
XI. - Topografia e costruzioni.	*Istituto tecnico industriale per minerari*: Topografia ed esercitazioni - Costruzioni - Disegno.	*a)* Diploma di abilitazione di costruzioni e di topografia rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o 9 dicembre 1926, n. 2480. *b)* Diploma di abilitazione di topografia e costruzioni o di costruzioni, disegno di costruzioni, o di tecnologia delle costru-	*a)* Laurea in ingegneria conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto alla lettera *c)* della precedente colonna.	Diploma di topografia e costruzioni.	Topografia ed esercitazioni, costruzioni, disegno relativo, negli istituti tecnici industriali per minerali.

(1) I professori di ruolo delle scuole ed istituti di istruzione media tecnica regi o pareggiati di qualunque ordine e grado, che occupino una cattedra equiparata a quella cui dà adito il concorso, si considerano pienamente abilitati sempre che posseggano uno dei prescritti titoli di categoria *b)*.

CONCORSI	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)	che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di Categoria *b*)	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
		zioni, impianto del cantiere ed estimo, rilasciato in base al presente regolamento. *c*) Laurea in ingegneria conseguita entro il 31 dicembre 1924, o, nel caso previsto dall'art. 326 del T. U. approvato con Regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro il 31 dicembre 1925. *d*) Idoneità in concorso a cattedre di Regi istituti industriali, o di Regie scuole minerarie, equiparate alla cattedra di cui alla presente classe di concorso ed a quella di costruzioni edili, stradali ed idrauliche e disegno di costruzioni, a norma del R. decreto 31 agosto 1933, numero 1162, congiunta a laurea.			Topografia e disegno relativo nelle scuole tecniche ad indirizzo industriale.
XII. - Tecnologia delle costruzioni, impianto del cantiere ed estimo.	*Istituto tecnico industriale per edili*: Impianto e organizzazione del cantiere e tecnologia delle costruzioni - Laboratorio tecnologico edile - Resistenza dei materiali - Estimo.	*a*) Diploma di abilitazione di tecnologia delle costruzioni, impianto del cantiere ed estimo o di costruzioni e disegno di costruzioni, rilasciato in base al presente regolamento. *b*) Idoneità in concorso a cattedre di Regi istituti industriali, equiparate a quella di cui alla presente classe di concorso, a norma del R. decreto 31 agosto 1933, numero 1162, congiunta a laurea.	*a*) Laurea in ingegneria.	Diploma di tecnologia delle costruzioni, impianto del cantiere ed estimo.	Impianto ed organizzazione del cantiere e tecnologia delle costruzioni, resistenza dei materiali, estimo negli istituti tecnici industriali.
XIII. - Disegno di proiezioni e forme architettoniche.	*Istituto tecnico industriale per edili*: Disegno di proiezioni e forme architettoniche	*a*) Diploma di abilitazione di disegno di proiezioni e forme architettoniche rilasciato in base al presente regolamento. *b*) Diploma di architetto civile o laurea delle scuole superiori di architettura o delle antiche sezioni di architettura delle scuole di applicazione e dei politecnici, se conseguito entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'art. 326 dal T. U. approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro il 31 dicembre 1925.	*a*) Diploma di architetto civile o laurea delle scuole superiori di architettura conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto alla lettera *b*) della precedente colonna. *b*) Laurea in ingegneria.	Diploma di disegno di proiezioni e forme architettoniche.	Disegno di proiezioni e forme architettoniche negli istituti tecnici industriali. Disegno architettonico ed ornamentale negli istituti tecnici per geometri.

(1) I professori di ruolo delle scuole ed istituti di istruzione media tecnica regi o pareggiati di qualunque ordine e grado, che occupino una cattedra equiparata a quella cui dà adito il concorso, si considerano pienamente abilitati sempre che posseggano uno dei prescritti titoli di categoria *b*).

CONCORSI	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE: che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a)* (1)	TITOLI DI AMMISSIONE: che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b)*	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di Categoria *b)*	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazion indicati nella precedente colonna
		c) Idoneità in concorso a cattedre di Regi istituti industriali equiparate a quella di cui alla presente classe di concorso, a norma del R. decreto 31 agosto 1933, numero 1162, congiunta a laurea.			Disegno negli istituti tecnici inferiori e nel corso preparatorio degli istituti tecnici industriali.
XV. - Composizione, analisi, disegno e fabbricazione dei tessuti.	*Istituto tecnico industriale per tessili e tintori:* Composizione, analisi, disegno e fabbricazione dei tessuti.	*a)* Diploma di abilitazione di composizione, analisi, disegno e fabbricazione dei tessuti rilasciato in base al presente regolamento. *b)* Idoneità in concorso a cattedre di Regi istituti industriali, equiparate a quella di cui alla presente classe di concorso, a norma del R. decreto 31 agosto 1933, n. 1162, congiunta a laurea.	*a)* Laurea in ingegneria.	Diploma di composizione, analisi, disegno e fabbricazione dei tessuti.	Composizione, analisi, disegno e fabbricazione dei tessuti negli istituti tecnici industriali.

(1) I professori di ruolo delle scuole ed istituti di istruzione media tecnica regi o pareggiati di qualunque ordine e grado, che occupino una cattedra equiparata a quella cui dà adito il concorso, si considerano pienamente abilitati sempre che posseggano uno dei prescritti titoli di categoria *b)*.

TABELLA G

Scuola tecnica commerciale

CONCORSI	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE — che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria a) (1)	TITOLI DI AMMISSIONE — che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria b)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di Categoria b)	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
I. - Computisteria e pratica commerciale.	*Scuola tecnica commerciale*: Matematica, computisteria, calcolo mercantile, ragioneria, istituzioni di commercio e pratica commerciale.	*a*) Diploma di abilitazione di ragioneria rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480. *b*) Diploma di abilitazione di computisteria e pratica commerciale, o di ragioneria e tecnica commerciale rilasciato in base al presente regolamento. *c*) Diploma rilasciato dalla sezione magistrale di computisteria e ragioneria del R. Istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia anteriormente al 2 febbraio 1924. *d*) Idoneità conseguita in concorso a cattedre di R. istituto commerciale, equiparate a norma del R. decreto 31 agosto 1933, n. 1162, alla cattedra di computisteria, ragioneria, tecnica commerciale, dogane e trasporti dei RR. istituti tecnici commerciali, o idoneità a cattedre di R. scuola commerciale equiparate, a norma del R. D. suddetto, alla cattedra di cui alla presente classe di concorso, congiunte, tanto l'una che l'altra idoneità, a laurea o al diploma di studio di cui alla colonna seguente.	*a*) Diploma rilasciato dalla sezione magistrale di computisteria e ragioneria del R. Istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia, dal 2 febbraio 1924 in poi. *b*) Laurea in ragioneria del R. Istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia, o laurea in scienze economiche e commerciali. *c*) Laurea in matematica finanziaria ed attuariale rilasciata dal R. istituto di studi commerciali, coloniali ed attuariali di Roma (Regi decreti 5 novembre 1906, n. 591, e 12 marzo 1908, n. 104). *d*) Laurea in scienze economico-marittime, rilasciata dal R. Istituto superiore navale di Napoli (sezione armamento).	Diploma di computisteria e pratica commerciale.	Matematica, computisteria, calcolo mercantile, ragioneria, istituzioni di commercio e pratica commerciale nelle scuole tecniche commerciali.

(1) I professori di ruolo delle scuole ed istituti di istruzione media tecnica regi o pareggiati di qualunque ordine e grado, che occupino una cattedra equiparata a quella cui dà adito il concorso, si considerano pienamente abilitati sempre che posseggano uno dei prescritti titoli di categoria *b*).

TABELLA *H*

Istituto tecnico commerciale

CONCORSI	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)	TITOLI DI AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di Categoria *b*)	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
I. - Scienze naturali, e geografia generale ed economica.	*Istituto tecnico commerciale*: Scienze naturali, geografia generale ed economia, chimica e merceologia.	*a*) Diploma di abilitazione di scienze e chimica rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533 o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480. *b*) Diploma di abilitazione di scienze naturali e geografia generale ed economica rilasciato in base al presente regolamento.	*a*) Diploma di abilitazione di scienze o di chimica rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480. *b*) Diploma di abilitazione di chimica e merceologia rilasciato in base al presente regolamento. *c*) Diploma di abilitazione di scienze e merceologia rilasciato in base al presente regolamento. *d*) Laurea in scienze, o in chimica, o in chimica e farmacia, o in chimica industriale, o in scienze naturali e fisiche o in scienze agrarie. *e*) Diploma di scienze fisiche e naturali rilasciato dalle RR. Università di Roma e di Napoli e dall'Istituto di studi superiori di Firenze alle alunne delle soppresse sezioni di scienze degli istituti superiori di magistero femminile (R. decreto 25 novembre 1920, n. 1736).	Diploma di scienze naturali e geografia generale ed economica.	Scienze naturali, geografia, merceologia, igiene, in qualunque scuola media (fatta eccezione per la chimica e merceologia negli istituti tecnici commerciali ad indirizzo «mercantile» e della chimica negli istituti tecnici industriali e per geometri).
II. - Geografia generale ed economica.	*Istituti tecnici commerciali*: Geografia generale ed economica.	*a*) Diploma di abilitazione in geografia generale ed economica, conseguito in base al presente regolamento. *b*) Idoneità conseguita in un concorso a cattedre di R. istituto commerciale equiparate a norma del R. decreto 31 agosto 1933, n. 1162, alla cattedra di cui alla presente classe di concorso, congiunta a laurea o ad uno dei diplomi di studio indicati nella colonna seguente.	*a*) Laurea in geografia rilasciata dalla Scuola di geografia della R. Università di Roma. *b*) Diploma di abilitazione di scienze e chimica rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480. *c*) Diploma di abilitazione di scienze naturali e geografia generale ed economica, lasciato in base al presente regolamento. *d*) Laurea in lettere. *e*) Diploma d'italiano, latino, storia e geografia degli istituti superiori di magistero. *f*) Diploma di materie letterarie o di storia e geografia, conseguito negli istituti superiori di magistero femminile. *g*) Laurea in scienze naturali, o in scienze naturali e fisiche. *h*) Diploma di scienze fisiche e naturali ri-	Diploma di geografia generale ed economica.	Geografia in qualunque scuola media.

(1) I professori di ruolo delle scuole ed istituti di istruzione media tecnica regi o pareggiati di qualunque ordine e grado, che occupino una cattedra equiparata a quella cui dà adito il concorso, si considerano pienamente abilitati sempre che posseggano uno dei prescritti titoli di categoria *b*).

CONCORSI	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a)* (1)	TITOLI DI AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b)*	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di Categoria *b)*	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
			lasciato dalle RR. Università di Roma e Napoli e dall'Istituto di studi superiori di Firenze alle alunne delle soppresse sezioni di scienze degli istituti superiori di magistero femminile (R. decreto 25 novembre 1920, n. 1736). *i)* Laurea in scienze economico-marittime, rilasciata dal R. Istituto superiore navale di Napoli (sezione armamento). *l)* Laurea in scienze politiche e coloniali rilasciata dal R istituto superiore di studi commerciali, coloniali ed attuariali di Roma (RR. DD. 12 marzo 1908, n. 104, e 28 settembre 1911, n. 1109). *m)* Laurea in scienze sociali, economiche e politiche del R. Istituto superiore di scienze sociali « C. Alfieri » di Firenze. *n)* Laurea in scienze economiche e commerciali, ed altre lauree o diplomi di scuole di perfezionamento rilasciati da università o istituti superiori, per il cui conseguimento si sia seguito un corso di geografia.		
III. - Ragioneria e tecnica commerciale.	*Istituto tecnico commerciale*: Computisteria, ragioneria, tecnica commerciale, dogane e trasporti.	*a)* Diploma di abilitazione di ragioneria rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480. *b)* Diploma di abilitazione di ragioneria e tecnica commerciale rilasciato in base al presente regolamento. *c)* Diploma rilasciato dalla sezione magistrale di computisteria e ragioneria del R. Istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia anteriormente al 2 febbraio 1924. *d)* Idoneità conseguita in un concorso a cattedre di R. Istituto commerciale, equiparate a norma del R. decreto 31 agosto 1923, n. 1162, alla cattedra di cui alla presente classe di concorso, congiunta a laurea o al diploma di cui nella colonna seguente.	*a)* Diploma rilasciato dalla sezione magistrale di computisteria e ragioneria del R. Istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia, dal 2 febbraio 1924 in poi. *b)* Laurea in ragioneria del R. Istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia, o laurea in scienze economiche e commerciali. *c)* Laurea in matematica finanziaria ed attuariale rilasciata dal R. Istituto di studi commerciali, coloniali, ed attuariali di Roma (RR. DD. 5 novembre 1906, numero 591 e 12 marzo 1908, n. 104). *d)* Laurea in scienze economico-marittime, rilasciata dal R. Istituto superiore navale di Napoli (sezione armamento).	Diploma di ragioneria e tecnica commerciale.	Computisteria, ragioneria, tecnica commerciale, dogane e trasporti nelle scuole ed istituti di istruzione tecnica.

(1) I professori di ruolo delle scuole ed istituti di istruzione media tecnica regi o pareggiati di qualunque ordine e grado, che occupino una cattedra equiparata a quella cui dà adito il concorso, si considerano pienamente abilitati sempre che posseggano uno dei prescritti titoli di categoria *b)*.

CONCORSI	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a)* (1)	TITOLI DI AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b)*	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di Categoria *b)*	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
IV. - Materie giuridiche ed economiche.	***Istituto tecnico commerciale*:** Istituzioni di diritto, economia politica, scienza finanziaria e statistica. Istituzioni di diritto. Economia politica, elementi di scienza finanziaria, statistica.	*a)* Diploma di abilitazione di materie giuridiche ed economiche conseguito in base al regolamento 4 settembre 1924, numero 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o al presente regolamento. *b)* Laurea in giurisprudenza conseguita entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'art. 326 del T. U. approvato con R. D. 31 agosto 1933, n. 1592, entro il 31 dicembre 1925. *c)* Diploma rilasciato dalla sezione magistrale di economia o diritto del R. Istituto superiore di scienze di Venezia anteriormente al 2 febbraio 1924. *d)* Idoneità conseguita in un concorso a cattedre di R. Istituto commerciale equiparate, a norma del R. decreto 31 agosto 1933, n. 1162, alle cattedre di cui alla presente classe di concorso, congiunta a laurea o ad uno dei diplomi di studio di cui nella colonna seguente.	*a)* Laurea in giurisprudenza conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto alla lettera *b)* della colonna precedente. *b)* Laurea in scienze politiche e coloniali rilasciata dal R. Istituto superiore di studi commerciali, coloniali ed attuariali di Roma (RR. DD. 12 marzo 1908, n. 104 e 28 settembre 1911, n. 1109). *c)* Diploma rilasciato dalla sezione magistrale di economia e diritto del R. Istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia, dal 2 febbraio 1924 in poi. *d)* Laurea in economia e diritto della sezione magistrale del R. Istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia e laurea in scienze economiche e commerciali. *e)* Laurea in scienze sociali, economiche e politiche del R. Istituto superiore di scienze sociali « C. Alfieri » di Firenze. *f)* Diploma di dottore in scienze sociali rilasciato dal R. Istituto superiore « C. Alfieri » di Firenze, anteriormente al nuovo ordinamento, a persone provviste di regolare diploma finale di studi di scuola media superiore. *g)* Laurea in scienze economiche marittime rilasciata dal R. Istituto superiore navale di Napoli (sezione armamento). *h)* Laurea in scienze politiche, politico-amministrative, politico-corporative, politiche economiche e sociali, economiche, economico-politiche, economiche commerciali, economiche e sociali, sociali, sociali e politiche, sociali e sindacali, statistiche ed attuariali, conseguite nelle università ed istituti superiori del Regno.	**Diploma di materie giuridiche ed economiche.**	**Materie giuridiche ed economiche in qualunque istituto d'istruzione tecnica.**

(1) I professori di ruolo delle scuole ed istituti di istruzione media tecnica regi o pareggiati di qualunque ordine e grado, che occupino una cattedra equiparata a quella cui dà adito il concorso, si considerano pienamente abilitati sempre che posseggano uno dei prescritti titoli di categoria *b*).

TABELLA I

Istituto tecnico per geometri

CONCORSI	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE: che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)	TITOLI DI AMMISSIONE: che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di Categoria *b*)	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
I. - Agronomia ed estimo.	*Istituto tecnico per geometri*: Elementi di agronomia, di economia e tecnologia rurale, estimo catastale, contabilità dei lavori.	*a*) Diploma di abilitazine di agraria conseguito in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480. *b*) Diploma di abilitazione di agronomia ed estimo, o di agricoltura, o di economia ed estimo rurale, rilasciato in base al presente regolamento. *c*) Laurea in scienze agrarie conseguita anteriormente al 2 febbraio 1924. *d*) Idoneità conseguita in concorso a cattedre di agraria nelle Regie scuole agrarie medie, congiunta a laurea.	*a*) Laurea in scienze agrarie conseguita dal 2 febbraio 1924 in poi.	Diploma di agronomia ed estimo.	Agronomia economica, tecnologia rurale, estimo catastale, contabilità dei lavori negli istituti tecnici per geometri
II. - Topografia.	*Istituto tecnico per geometri*: Topografia e disegno topografico.	*a*) Diploma di costruzioni e topografia rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480. *b*) Diploma di abilitazione di topografia rilasciato in base al presente regolamento. *c*) Laurea di ingegnere civile conseguita entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'art. 326 del T. U. approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro il 31 dicembre 1925. *d*) Idoneità conseguita in concorso a cattedra di trigonometria, topografia e costruzioni in Regi istituti industriali e in Regie scuole medie minerarie, congiunta a laurea.	*a*) Laurea in ingegneria civile conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto dalla lettera *c*) della precedente colonna. *b*) Laurea in ingegneria industriale, navale, mineraria.	Diploma di topografia.	Topografia negli istituti industriali e per geometri.

(1) I professori di ruolo delle scuole ed istituti di istruzione media tecnica regi o pareggiati di qualunque ordine e grado, che occupino una cattedra equiparata a quella cui dà adito il concorso, si considerano pienamente abilitati sempre che posseggano uno dei prescritti titoli di categoria *b*).

TABELLA *L.*

Istituto tecnico nautico

CONCORSI	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE — che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a)* (1)	TITOLI DI AMMISSIONE — che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b)*	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di Categoria *b)*	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
I. - Lettere italiane.	*Istituto tecnico nautico* (corso superiore): Lettere italiane.	*a)* Diploma di abilitazione rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, numero 1533, o al regolambento 9 dicembre 1926, n. 2480, di lettere, o di italiano (lettere italiane) o storia, o di italiano, latino (lettere italiane e latine) e storia. *b)* Diploma di abilitazione di lettere italiane o di lettere italiane e storia rilasciato in base al presente regolamento. *c)* Laurea in lettere conseguita entro il 31 dicembre 1924, o nel caso previsto dall'art. 326 del T. U. approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro il 21 dicembre 1925. *d)* Idoneità in concorso a cattedre di lettere italiane nei Regi istituti nautici, congiunta a laurea o ad uno dei diplomi di studio di cui alla colonna seguente.	*a)* Diploma di abilitazione (rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, numero 1533, o al regolamneto 9 dicembre 1926, n. 2480) di italiano, storia e geografia, o di italiano, latino, storia e geografia. *b)* Diploma di abilitazione di lettere italiane, storia e geografia, o diploma di abilitazione di italiano, storia, geografia e coltura fascista, o di italiano, latino, geografia e coltura fascista, rilasciato in base al presente regolamento. *c)* Laurea in lettere conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto alla lettera *c)* della precedente colonna. *d)* Laurea in filosofia. *e)* Diploma di italiano, latino, storia e geografia, o di filosofia e di pedagogia degli Istituti superiori di magistero. *f)* Diploma di lingua e letteratura italiana, o di storia e geografia, o di materie letterarie (che non abbiano già pieno valore di abilitazione) o di pedagogia e morale degli istituti superiori di magistero femminile.	Diploma di lettere italiane.	Lettere italiane in qualunque scuola media.
II. - Storia e geografia.	*Istituto tecnico nautico* (corso superiore): Storia, geografia e geografia commerciale.	*a)* Diploma di abilitazione di lettere rilasciato in base al regolametno 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480 *b)* Diploma di abilitazione di storia e geografia, rilasciato in base al presente regolamento. *c)* Laurea in lettere conseguita entro il 31 dicembre 1924, o nel caso previsto dall'art. 326 del T. U. approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro il 31 dicembre 1925.	*a)* Diploma di abilitazione (rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, numero 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480) di italiano, storia e geografia, o d'italiano, latino, storia e geografia, o di italiano (lettere italiane) e storia, o di italiano, latino (lettere italiane e latine) e storia. dicembre 1924, salvo il caso previsto alla *b)* Laurea in lettere conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto alla lettera *c)* della precedente colonna. *c)* Laurea in filosofia.	Diploma di storia e geografia	Storia e geografia in qualunque scuola media.

(1) I professori di ruolo delle scuole ed istituti di istruzione media tecnica regi o pareggiati di qualunque ordine e grado, che occupino una cattedra equiparata a quella cui dà adito il concorso, si considerano pienamente abilitati sempre che posseggano uno dei prescritti titoli di categoria *b)*.

CONCORSI	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE		DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di Categoria *b*)	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
		che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)	che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)		
		d) Idoneità in concorso a cattedre di storia e geografia nei Regi istituti nautici, commerciali e industriali, congiunta a laurea o ad uno dei diplomi di studio di cui alla colonna seguente.	*d*) Diploma di italiano, latino, storia e geografia, o di filosofia e pedagogia degli istituti superiori di magistero. *e*) Diploma di lingua e letteratura italiana, o di storia e geografia, o di materie letterarie (che non abbiano già pieno valore di abilitazione) o di pedagogia e morale degli istituti superiori di magistero femminile.		
III. - Fisica elementi di chimica e di macchine.	*Istituto tecnico nautico* (corso superiore): Fisica, elementi di chimica, misure elettriche, elementi di macchine.	*a*) Diploma di abilitazione di fisica, elementi di chimica e di macchine, o di fisica, rilasciato in base al presente regolamento. *b*) Idoneità in concorso a cattedre di fisica nei Regi istituti industriali od a cattedre di fisica ed elementi di chimica nei Regi istituti nautici, congiunta a laurea.	*a*) Laurea in fisica od ingegneria o in scienze fisiche e matematiche.	Diploma di fisica, elementi di chimica e di macchine.	Fisica, elementi di chimica, misure elettriche, elementi di macchine nei Regi istituti tecnici nautici.
IV. - Astronomia e navigaziane.	*Istituto tecnico nautico* (corso superiore): Astronomia, navigazione, oceanografia e meteorologia.	*a*) Diploma di abilitazione di astronomia e navigazione, rilasciato in base al presente regolamento. *b*) Idoneità in concorso a cattedre di astronomia e navigazione nei Regi istituti nautici, congiunta a laurea.	*a*) Laurea in discipline nautiche rilasciata dal Regio Istituto superiore navale di Napoli. *b*) Titolo di cui agli art. 1 e 16 del R. D. 20 luglio 1928, n. 1954, per gli ufficiali della R. Marina.	Diploma di astronomia e navigazione.	Astronomia, navigazione, oceanografia e meteorologia nei Regi istituti tecnici nautici.
V. - Attrezzatura e manovra.	*Istituto tecnico nautico* (corso superiore): Attrezzatura e manovra, elementi di costruzione navale.	*a*) Diploma di abilitazione di attrezzatura e manovra rilasciato in base al presente regolamento. *b*) Idoneità in concorso a cattedre di arte navale o di attrezzatura e manovra nei Regi istituti nautici, congiunta a laurea. *c*) Laurea in ingegneria navale, conseguita entro il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto dall'art. 326 del T. U. approvato con R. D. 31 agosto 1933, n. 1592.	*a*) Laurea di discipline nautiche rilasciata dal R. Istituto superiore navale di Napoli. *b*) Titolo di cui agli articoli 1 e 16 del Regio decreto 20 luglio 1928, n. 1954, per gli ufficiali della R. Marina. *c*) Laurea in ingegneria navale ottenuta dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto alla lettera *c*) della precedente colonna.	Diploma di attrezzatura e manovra.	Attrezzatura e manovre, elementi di costruzione navale nei Regi istituti tecnici nautici.

(1) I professori di ruolo delle scuole ed istituti di istruzione media tecnica regi o pareggiati di qualunque ordine e grado, che occupino una cattedra equiparata a quella cui dà adito il concorso, si considerano pienamente abilitati sempre che posseggano uno dei prescritti titoli di categoria *b*).

CONCORSI	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE — che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)	TITOLI DI AMMISSIONE — che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di Categoria *b*)	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
VI. - Macchine marine e disegno.	*Istituto tecnico nautico* (corso superiore): Macchine e disegno di macchine, elementi di macchine, meccanica applicata, disegno di geometria descrittiva.	*a*) Diploma di abilitazione di macchine marine e disegno rilasciato in base al presente regolamento. *b*) Diploma di abilitazione di meccanica, macchine e disegno relativo rilasciato in base al presente regolamento. *c*) Laurea in ingegneria navale o industriale conseguite entro il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto dall'art. 326 del T. U. approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592. *d*) Idoneità in concorso a cattedre di macchine e disegno relativo nei R. Istituti nautici, congiunta a laurea.	*a*) Laurea in ingegneria navale o industriale conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto alla lettera *c*) della precedente colonna. *b*) Lauree in ingegneria non previste dalla lettera precedente. *c*) Titoli di cui all'art. 16 del R. D. 20 luglio 1926, n. 1954, per gli ufficiali della R. Marina.	Diploma di macchine marine e disegno.	Macchine e disegno di macchine, meccanica applicata, disegno di geometria descrittiva, nei Regi istituti tecnici nautici.
VII. - Teoria e costruzione della nave.	*Istituto tecnico nautico* (corso superiore): Teoria della nave, costruzione navale, meccanica applicata, disegno di geometria descrittiva, disegno di costruzione navale, elementi di costruzione navale.	*a*) Diploma di abilitazione di teoria e costruzione della nave, rilasciato in base al presente regolamento. *b*) Laurea in ingegneria navale conseguita entro il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto dall'art. 326 del T. U. approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592. *c*) Idoneità in concorso a cattedre di teoria della nave, costruzione navale e disegno relativo, nei Regi istituti nautici, congiunta a laurea.	*a*) Laurea in ingegneria navale ottenuta dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto alla lettera *b*) della precedente colonna. *b*) Lauree in ingegneria non previste dalla lettera precedente.	Diploma di teoria e costruzione della nave.	Teoria della nave, costruzione navale, meccanica applicata, disegno di geometria descrittiva, disegno di costruzione navale, nei Regi istituti tecnici nautici.

(1) I professori di ruolo delle scuole ed istituti di istruzione media tecnica regi o pareggiati di qualunque ordine e grado, che occupino una cattedra equiparata a quella cui dà adito il concorso, si considerano pienamente abilitati sempre che posseggano uno dei prescritti titoli di categoria *b*).

TABELLA M

Scuola Professionale Femminile

CONCORSI	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE		DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di Categoria b)	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
		che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria a) (1)	che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria b)		
I. - Matematica, nozioni di contabilità, scienze naturali, merceologia.	*Scuola professionale femminile:* Matematica, nozioni di contabilità, scienze naturali, merceologia. Matematica, nozioni di contabilità.	a) Diploma di abilitazione di matematica (anche di primo grado) o di scienze, rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533. b) Diploma di abilitazione di matematica e scienze, rilasciato in base al regolamento 9 dicembre, 1926 n. 2480. c) Diploma di abilitazione di matematica, scienze fisiche e naturali, igiene e merceologia, rilasciato in base al regolamento 27 gennaio 1933, n. 153, so congiunto a laurea. d) Diploma di abilitazione di matematica, contabilità, scienze e merceologia, rilasciato in base al presente regolamento. e) Idoneità in concorso a cattedre di Regie scuole professionali femminili, equiparate, a norma del R. decreto 31 agosto 1933, n. 1162, ad una delle cattedre di cui alla presente classe di concorso.	a) Diploma di abilitazione di matematica e fisica, o di scienze e chimica, rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480. b) Diploma di abilitazione di matematica rilasciato in base al R. decreto 26 aprile 1930, n. 485. c) Laurea in matematica, o in fisica, o in scienze, o in chimica, o in scienze fisiche e matematiche, o in scienze fisiche e naturali, o in ingegneria, o in discipline nautiche. d) Diploma di scienze fisiche e naturali, rilasciato dalle Regie università di Roma e di Napoli e d ll'Istituto di studi superiori di Firenze, alle alunne delle soppresse sezioni di scienze degli istituti superiori di magistero femminile (R. decreto 25 novembre 1929, n. 1736).	Diploma di matematica, contabilità, scienze e merceologia.	Matematica, nozioni di contabilità, scienze naturali, merceologia nelle scuole professionali femminili e nelle scuole secondarie di avviamento professionale.
II. - Disegno.	*Scuola professionale femminile:* Disegno, nozioni di storia dell'arte.	a) Diploma di abilitazione all'insegnamento del disegno, conseguito in base alle disposizioni anteriori al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o ai regolamenti 4 settembre 1924, n. 1533, o 9 dicembre 1926, n. 2480, o al presente regolamento. b) Diploma di architetto civile, o laurea dalle scuole superiori di architettura o dalle antiche sezioni di architettura delle scuole di applicazione e dei politecnici, se conseguiti entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'art. 326 del T. U. approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro il 31 dicembre 1925. c) Diploma di professore di disegno architettonico conseguito prima del 2 febbraio 1924. d) Diploma di abilitazione della scuola superiore d'ornato presso il Regio politec-	a) Diploma di maturità propria del liceo artistico; licenza da istituto d'arte; licenza di liceo femminile (art. 68 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3123). b) Diploma di architetto civile, o laurea dalle scuole superiori di architettura o delle antiche sezioni di architettura delle scuole di applicazione e dei politecnici, se conseguiti dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto dalla lettera b) della precedente colonna. c) Diploma di professore di disegno architettonico conseguito dal 2 febbraio 1924 in poi. d) Diploma o certificato rilasciato negli anni 1924 e 1925 agli alunni inscritti negli anni precedenti all'antica Scuola superiore di ornato presso il Regio politecnico di Torino.	Diploma di disegno.	Disegno e nozioni di storia dell'arte nelle scuole professionali femminili.

(1) I professori di ruolo delle scuole ed istituti di istruzione media tecnica regi o pareggiati di qualunque ordine e grado, che occupino una cattedra equiparata a quella cui dà adito il concorso, si considerano pienamente abilitati sempre che posseggano uno dei prescritti titoli di categoria b).

CONCORSI	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE		DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di Categoria *b*)	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
		che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)	che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)		
		nico di Torino, rilasciato sino a tutto l'anno 1923. *e*) Patente di abilitazione all'insegnamento artistico nelle scuole già dipendenti dal Ministero di agricoltura, industria e commercio e dal Ministero dell'economia nazionale, conseguita in base al regolamento 9 marzo 1905 e successive modificazioni. *f*) Idoneità in concorso a cattedre di disegno di Regie scuole professionali femminili equiparate, a norma del R. decreto 31 agosto 1933, n. 1162, alla cattedra messa a concorso.	*e*) Diploma di licenza dal corso medio o dai corsi speciali, rilasciato dalle accademie o istituti di belle arti, sino a tutta la sessione autunnale dell'anno 1924.		

(1) I professori di ruolo delle scuole ed istituti di istruzione media tecnica regi o pareggiati di qualunque ordine e grado, che occupino una cattedra equiparata a quella cui dà adito il concorso, si considerano pienamente abilitati sempre che posseggano uno dei prescritti titoli di categoria *b*).

TABELLA *N*

Scuola di Magistero professionale per la donna

CONCORSI	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE — che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)	TITOLI DI AMMISSIONE — che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di Categoria *b*)	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
I. - Italiano, storia, geografia.	*Scuola di magistero professionale per la donna:* Italiano, storia e geografia.	*a*) Diploma di abilitazione di lettere o di italiano (lettere italiane) e storia, o di italiano, latino (lettere italiane e latine) e storia, rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480. *b*) Diploma di abilitazione di lettere italiane, storia e geografia, rilasciato in base al presente regolamento. *c*) Laurea in lettere conseguita entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'articolo 326 del T. U. approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro il 31 dicembre 1925. *d*) Diploma di abilitazione di materie letterarie degli istituti superiori di magistero femminile, conseguito entro il 31 dicembre 1924, o, nel caso previsto dall'articolo 326 del T. U. approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro il 31 dicembre 1925.	*a*) Diploma di abilitazione di italiano, storia e geografia, o d'italiano, latino, storia e geografia, o di lettere classiche, rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480. *b*) Diploma di abilitazione d'italiano, storia, geografia e cultura fascista, o di lettere italiane e storia, o di lettere italiane, rilasciato in base al presente regolamento. *c*) Laurea in lettere, conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto nella lettera *c*) della precedente colonna. *d*) Laurea in filosofia. *e*) Diploma d'italiano, latino, storia e geografia, o di filosofia e pedagogia, degli Istituti superiori di magistero. *f*) Diploma di lingua e letteratura italiana, o di storia e geografia, o di materie letterarie, salvo il caso previsto alla lettera *d*) della precedente colonna, o di pedagogia e morale degli istituti superiori di magistero femminile.	Diploma di lettere italiane, storia e geografia.	Italiano, storia e geografia nelle scuole di magistero professionali per la donna. Lingua e letteratura italiana e storia, in qualunque scuola media.
II. - Scienze naturali, merceologia, agraria.	*Scuola di magistero professionale per la donna:* Scienze naturali, merceologia, agraria.	*a*) Diploma di abilitazione di scienze, merceologia ed agraria rilasciato in base al presente regolamento.	*a*) Diploma di abilitazione di chimica, o di scienze e chimica, rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480. *b*) Diploma di abilitazione di scienze, geografia, chimica e merceologia, o di chimica e merceologia, o di scienze e merceologia, rilasciato in base al presente regolamento. *c*) Laurea in scienze, o in chimica, o in chimica e farmacia, o in chimica industriale, o in scienze naturali e fisiche, o in scienze agrarie. *a*) Diploma di scienze fisiche e naturali, rilasciato dalle Regie università di Roma e di Napoli, e dall'Istituto di studi superiori di Firenze, alle alunne delle soppresse sezioni di scienze degli istituti superiori di magistero femminile (R. decreto 25 novembre 1920, n. 1736).	Diploma di scienze, merceologia ed agraria.	Scienze naturali, merceologia, agraria nelle scuole di magistero professionali per la donna.

(1) I professori di ruolo delle scuole ed istituti di istruzione media tecnica regi o pareggiati di qualunque ordine e grado, che occupino una cattedra equiparata a quella cui dà adito il concorso, si considerano pienamente abilitati sempre che posseggano uno dei prescritti titoli di categoria *b*).

CONCORSI	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE		DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di Categoria *b*)	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
		che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)	che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)		
III. - Disegno, storia dell'arte.	*Scuola di magistero professionale per la donna:* Disegno, storia dell'arte.	*a*) Diploma di abilitazione di disegno e storia dell'arte, rilasciato in base al presente regolamento.	*a*) Diploma di abilitazione di disegno, rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o al presente regolamento. *b*) Licenza da accademia di belle arti, o laurea dalle scuole superiori di architettura, o dalle antiche sezioni di architettura, delle scuole di applicazione e dei politecnici, o diploma di abilitazione dalla Scuola superiore di ornato, presso il Regio politecnico di Torino, fino al 1925.	Diploma di disegno e storia dell'arte.	Disegno e storia dell'arte nelle scuole di magistero professionali per la donna.
IV. - Economia domestica, igiene.	*Scuola di magistero professionale per la donna:* Economia domestica, igiene.	*a*) Diploma di abilitazione di economia domestica ed igiene rilasciato in base al presente regolamento. *b*) Diploma di abilitazione all'insegnamento di economia domestica, rilasciato dalla scuola di magistero professionale per la donna, congiunto a laurea, o a diploma dagli istituti superiori di magistero o di magistero femminili.	*a*) Diploma di abilitazione di economia domestica, rilasciato, per le scuole secondarie di avviamento professionale, in base al regolamento 27 gennaio 1933, n. 153, congiunto a laurea, o a diploma di cui alla lettera *b*) della colonna precedente. *b*) Diploma di abilitazione di lavori femminili, rilasciato dalla scuola di magistero professionale per la donna, congiunto a laurea o a diploma di cui alla lettera *b*) della precedente colonna. *c*) Diploma, rilasciato dalla Scuola superiore di economia domestica del P. N. F. in Roma, congiunto a laurea, o a diploma, di cui alla lettera *b*) della colonna precedente.	Diploma di economia domestica ed igiene.	Economia domestica e igiene nelle scuole di magistero professionali per la donna.

(1) I professori di ruolo delle scuole ed istituti di istruzione media tecnica regi o pareggiati di qualunque ordine e grado, che occupino una cattedra equiparata a quella cui dà adito il concorso, si considerano pienamente abilitati sempre che posseggano uno dei prescritti titoli di categoria *b*).

TABELLA *O* — **Classi di concorso a cattedre nelle Regie scuole e nei Regi istituti tecnici dichiarate corrispondenti, ai fini del secondo comma dell'art. 64, a classi di concorso a cattedre in istituti di altro ordine.**

ISTITUTI E SCUOLE TECNICHE	*ISTITUTI DI ALTRO TIPO*
Italiano, storia, geografia e cultura fascista nella scuola tecnica e nella scuola professionale femminile (tabella *A*, classe *I*).	Italiano, storia, geografia e cultura fascista nella scuola secondaria di avviamento professionale (Regolamento 27 gennaio 1933, n. 53. Tabella *B*, classe I)
Lettere italiane e storia nell'istituto tecnico agrario, industriale, commerciale e per geometri (tabella *A*, classe II).	Lettere italiane e storia, nell'istituto magistrale (R. decreto 26 aprile 1930, n. 485. Tabella *A*, classe IV).
Lingua e letteratura straniera nella scuola tecnica commerciale e nell'istituto tecnico inferiore (tabella *A*, classe III).	Lingua e letteratura straniera nel ginnasio e nel corso inferiore dell'istituto magistrale (R. decreto 26 aprile 1930, n. 485. Tabella *A*, classe VII).
Lingua e letteratura straniera nell'istituto tecnico industriale, commerciale e nautico (tabella *A*, classe IV).	Lingua e letteratura straniera nel liceo scientifico (R. decreto 26 aprile 1930, n. 485. Tabella *A*, classe VIII).
Matematica e fisica nell'istituto industriale, commerciale e per geometri (tabella *A*, classe V).	Matematica e fisica nel liceo, nel liceo scientifico e nell'istituto magistrale (R. decreto 26 aprile 1930, n. 485. Tabella *A*, classe X).
Disegno (tabella *A*, classe IX).	Disegno nell'istituto magistrale e nel liceo scientifico (R. decreto 26 aprile 1930, n. 485, Tabella *A*, classe XIII).
Italiano, latino, storia, geografia e cultura fascista negli istituti tecnici inferiori (tabella *B*, classe I).	Italiano, latino, storia e geografia nei ginnasi e nel corso inferiore dell'istituto magistrale (R. decreto 26 aprile 1930, n. 485. Tabella *A*, classe I).
Matematica nell'istituto tecnico inferiore (tabella *B*, classe II).	Matematica nel ginnasio isolato (R. decreto 26 aprile 1930, n. 485. Tabella *A*, classe IX).
Scienze naturali, geografia, chimica e merceologia nell'istituto tecnico commerciale (tabella *H*, classe I).	Scienze naturali, chimica e geografia nel liceo, nel liceo scientifico e nell'istituto magistrale (R. decreto 26 aprile 1930, n. 485. Tabella *A*, classe XI).

Il Ministro per l'educazione nazionale:

ERCOLE.

(7231)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*.

(7101159) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.